

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1338/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1340/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan** 19
- Regolamento (CE) n. 1341/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo** 23
- Regolamento (CE) n. 1343/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, relativo al rilascio, il 30 luglio 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 2002 26
- Regolamento (CE) n. 1344/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 28



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/610/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernente il regime di aiuti che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore dell'apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 372] 31

2002/611/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 12 luglio 2002, che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India** 36

2002/612/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 aprile 2002, concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2002 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1410] 38

2002/613/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2676] 45

2002/614/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica la decisione 97/467/CE per quanto riguarda la Slovacchia in merito alle carni di coniglio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2730] 58

2002/615/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2735] 60

2002/616/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2745] 61

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1297/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU L 189 del 18.7.2002)** 63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002**

che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

titolo di dazio compensativo provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

- (5) Si è tenuto conto delle argomentazioni orali e scritte presentate dalle parti.
- (6) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie in base alle informazioni raccolte successivamente, si confermano le principali risultanze espresse nel regolamento provvisorio.

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 573/2002 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Con il regolamento (CE) n. 575/2002 ⁽³⁾ («regolamento antidumping provvisorio»), inoltre, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire un dazio compensativo provvisorio, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.
- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (7) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, numerose parti interessate hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era corretta, adducendo che la purezza, le proprietà e le applicazioni variano considerevolmente a seconda che si tratti di acido sulfanilico per uso tecnico o di acido sulfanilico depurato. I due tipi di acido sulfanilico, pertanto, non potrebbero essere considerati un prodotto omogeneo e dovrebbero essere trattati come prodotti diversi ai fini dell'inchiesta. A sostegno di queste affermazioni, si è addotta un'intercambiabilità insufficiente tra i due tipi di acido sulfanilico. Mentre il tipo depurato si presta effettivamente a tutte le applicazioni, infatti, le impurità contenute nell'acido sulfanilico per uso tecnico (per lo più anilina residua) impediscono di utilizzarlo per la produzione di sbiancanti ottici e coloranti alimentari.
- (8) Va ricordato che l'acido sulfanilico depurato viene ottenuto depurando l'acido sulfanilico per uso tecnico mediante un processo che elimina determinate impurità senza alterare le proprietà molecolari del composto né il modo in cui reagisce con altri prodotti chimici. L'acido per uso tecnico e quello depurato hanno quindi le stesse caratteristiche chimiche di base. Il fatto che l'intercambiabilità funzioni solo in un senso a causa delle impurità non permette di considerare l'acido per uso tecnico e

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 28.

quello depurato prodotti diversi da trattare in due inchieste separate. Pur riconoscendo che il processo di depurazione comporta costi di produzione supplementari, si ricorda che se ne è tenuto conto al momento di fare un equo confronto tra i diversi tipi prodotti dall'industria comunitaria e quelli importati dal paese in questione per calcolare il livello di sottoquotazione e il livello di eliminazione del pregiudizio.

- (9) Si è ritenuto pertanto che le osservazioni delle parti interessate sulla definizione del prodotto in esame non bastassero a modificare le conclusioni raggiunte in merito nella fase provvisoria. Di conseguenza, si conclude definitivamente che i due tipi di acido sulfanilico devono essere considerati un unico prodotto nell'ambito del presente procedimento.

2. Prodotto simile

- (10) Non sono stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da indurla a modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, vale a dire che l'acido sulfanilico prodotto e venduto dai produttori comunitari e quello prodotto in India ed esportato nella Comunità sono prodotti simili.
- (11) Si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte al considerando 13 del regolamento provvisorio.

D. SOVVENZIONI

- (12) Salvo esplicita indicazione contraria nel presente regolamento, si confermano le risultanze elaborate nel regolamento provvisorio in relazione alle sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori.

1. Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione

- (13) Non essendo pervenute altre osservazioni in merito, si confermano le risultanze di cui ai considerando da 18 a 28 del regolamento provvisorio.

2. Credito di dazi d'importazione (DEPB) — post-esportazione

- (14) Secondo il governo indiano, la Commissione ha violato lo spirito e la lettera dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative perché non ha esaminato l'utilizzazione pratica del DEPB nei singoli casi. Il governo indiano afferma inoltre che la valutazione della Commissione relativa ai vantaggi ottenuti a titolo di tale sistema non è esatta, poiché solo la restituzione eccessiva del dazio poteva essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2026/97 («regolamento di base»). Per stabilire se esista o meno

una sovvenzione, quindi, occorre accertare l'eventuale restituzione eccessiva.

- (15) Per stabilire se il DEPB post-esportazione costituisca una sovvenzione compensabile e, in caso affermativo, calcolare l'entità del vantaggio, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente.

- (16) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), si conclude che questo sistema comporta un contributo finanziario da parte del governo indiano, in quanto non vengono rimosse entrate (dazi sulle importazioni) altrimenti dovute. È inoltre conferito un vantaggio al beneficiario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché i produttori esportatori non hanno dovuto pagare i normali dazi all'importazione. La sovvenzione DEPB dipende dall'andamento delle esportazioni ed è pertanto compensabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base a meno che non si applichi una delle deroghe ivi previste.

- (17) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), prevede un'eccezione, tra l'altro, per i sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, punto i) e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva).

- (18) Dall'analisi è emerso che il DEPB post-esportazione non è un sistema di restituzione né un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non prevede l'obbligo automatico di importare solo merci utilizzate per la produzione delle merci esportate (allegato II del regolamento di base), che garantirebbe il rispetto dei requisiti di cui all'allegato I, punto i). Inoltre, non esiste un meccanismo di verifica che accerti l'effettivo consumo delle importazioni nel processo produttivo. Non si tratta neanche di un sistema di restituzione sostitutiva, poiché non è necessario che la quantità e le caratteristiche delle merci importate siano uguali a quelle delle merci di provenienza nazionale usate per produzioni destinate all'esportazione (allegato III del regolamento di base). Infine, i produttori esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto che in assoluto essi importino fattori produttivi. Gli esportatori accedono al vantaggio semplicemente effettuando esportazioni di merci, senza bisogno di dimostrare l'effettiva importazione di fattori produttivi. Perciò, i produttori esportatori che acquistano la totalità dei loro fattori produttivi in loco e che non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono comunque accedere ai benefici del DEPB. Pertanto, il DEPB post-esportazione non è conforme a nessuna delle disposizioni degli allegati I-III. Poiché questa deroga alla definizione di sovvenzione non si applica, quindi, il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dell'importo totale dei dazi normalmente dovuti su tutte le importazioni.

- (19) Ne consegue chiaramente che, a norma del regolamento di base, la remissione eccessiva dei dazi all'importazione costituisce la base di calcolo dell'importo del vantaggio soltanto nel caso di regimi di restituzione autentica o di restituzione sostitutiva. Poiché è stato stabilito che il DEPB post-esportazione non rientra in nessuna di queste due categorie, il vantaggio consiste nella remissione totale dei dazi all'importazione e non in una presunta remissione eccessiva, poiché in questi casi qualsiasi remissione dei dazi è considerata eccessiva.
- (20) Per questi motivi, la richiesta del governo indiano deve essere respinta e si confermano le conclusioni provvisorie sulla compensabilità di questo sistema e sul calcolo del vantaggio di cui ai considerando da 35 a 40 del regolamento provvisorio.

3. Esenzione dall'imposta sul reddito (ITES)

- (21) A detta della società che ha collaborato, nel calcolare il vantaggio conferito da questo sistema non si è tenuto pienamente conto dell'importo effettivo dell'imposta da essa pagata, poiché nel calcolo iniziale è stata inclusa solo l'imposta alternativa minima e non le imposte prepagate sul reddito degli anni precedenti.
- (22) Avendo giudicato fondata la richiesta, si è ricalcolato il vantaggio della società che è risultato irrilevante.

4. Sistema di licenze preventive — Advance Release Orders (ARO)

- (23) Il governo indiano ha dichiarato che l'ARO è solo l'estensione legittima di un sistema di restituzione sostitutiva (Advance License), come dimostra il nesso inscindibile esistente tra le licenze ottenute (indipendentemente dal fatto che possano poi essere scambiate con ARO) e l'importazione dei fattori produttivi necessari per produrre le merci esportate. Il governo indiano, inoltre, organizza e gestisce il sistema in modo da precludere qualsiasi restituzione eccessiva.
- (24) A tale riguardo, il governo indiano ha dichiarato che un sistema di restituzione sostitutiva non impone alla società che beneficia della restituzione del dazio sui fattori produttivi importati di consumarli tutti per la produzione delle merci esportate. Secondo il governo indiano, la società può utilizzare i fattori produttivi di origine interna per fabbricare il prodotto esportato purché siano consumati in volumi equivalenti a quelli per i quali è stata ottenuta la remissione del dazio all'importazione. Il governo indiano ha aggiunto che il beneficiario di un ARO può scambiarlo solo per i fattori produttivi (di origine interna) indicati sulla licenza preventiva, e che quest'ultima è stata ottenuta in riferimento ad un prodotto esportato che ha già utilizzato una quantità equivalente dello stesso fattore produttivo.

- (25) A tale proposito, va ricordato che le licenze preventive consentono agli esportatori (che si tratti di produttori esportatori o di operatori commerciali esportatori) di importare in esenzione dai dazi fattori produttivi destinati alla produzione di esportazioni. Le licenze preventive misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o in termini di valore. In entrambi i casi, le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti autorizzati in esenzione dai dazi vengono stabilite per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). I fattori produttivi indicati nelle licenze preventive vengono consumati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.
- (26) Il titolare di una licenza preventiva che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di Advance Release Orders (ARO). In tal caso, le licenze preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. La girata dell'ARO conferisce al fornitore il diritto agli stessi vantaggi concessi nel caso di esportazioni effettivamente realizzate, quali la restituzione dei dazi doganali su tali presunte esportazioni e il rimborso dell'accisa finale.
- (27) Nella fattispecie, il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha fatto un uso molto limitato delle licenze preventive per importare fattori produttivi in esenzione dai dazi, convertendo invece le licenze in Advance Release Orders che ha provveduto a girare a fornitori locali da cui ha ottenuto vantaggi commerciali che corrispondono all'importo dei dazi dai quali il fornitore viene esentato a titolo dello strumento di restituzione dei dazi sulle presunte esportazioni.
- (28) I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto dell'esportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. In caso di penuria di fattori produttivi esenti dal dazio, ad esempio, una società potrebbe utilizzare fattori produttivi nazionali e incorporarli nelle merci esportate, importando poi in una fase successiva un quantitativo equivalente di fattori produttivi in esenzione dai dazi. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante, poiché consente al governo indiano di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente riscossi sui fattori produttivi importati.

- (29) Come risulta dal regolamento provvisorio, inoltre, si è accertato che non era stato istituito alcun sistema o procedura che consentisse di verificare se e quali fattori produttivi, acquistati in cambio degli ARO, venissero immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se fosse stato ottenuto uno sgravio eccessivo dei dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a immettere effettivamente nel processo di produzione i fattori produttivi acquistati in cambio degli ARO. Dal momento che la remissione dei dazi all'importazione non è limitata a quelli dovuti sui beni immessi nel processo produttivo del prodotto esportato, non è rispettata la condizione secondo cui soltanto i beni effettivamente consumati nel processo di produzione del prodotto esportato possono beneficiare di tale remissione. Si conclude pertanto che l'elemento ARO del sistema di licenze preventive non costituisce un sistema consentito di remissione/restituzione ai sensi del regolamento di base.
- (30) Gli ARO, inoltre, non possono essere considerati un sistema di restituzione dei dazi perché non impongono di importare fattori produttivi. Un sistema di restituzione dei dazi può essere considerato autentico solo in presenza di un elemento d'importazione, cioè quando esiste un nesso tra fattori produttivi importati e merci esportate, che dovrebbero essere quantitativamente equivalenti.
- (31) Per questi motivi, le richieste non possono essere accettate. Si confermano le conclusioni provvisorie sulla compensabilità di questo sistema e sul calcolo del vantaggio.

5. Sistema d'incentivi del governo del Maharashtra (PSI)

- (32) Come si è detto nel regolamento provvisorio, possono beneficiare del sistema soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Le società situate al di fuori di queste aree non sono ammissibili al sistema. L'entità del vantaggio varia a seconda dell'area interessata. Il sistema è pertanto considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (33) Il governo indiano ha affermato che il regime in questione è una sovvenzione non compensabile in quanto risponde ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, e costituisce pertanto una sovvenzione regionale ammissibile («lista verde») concessa nello Stato del Maharashtra.
- (34) A norma del suddetto articolo, per non essere soggette a misure compensative le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione devono rispondere a determinati criteri, in particolare: i) le sovvenzioni devono essere concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale; ii) le regioni interessate devono essere aree geografiche

contigue chiaramente delimitate, con un'identità amministrativa ed economica ben definita; iii) le regioni interessate devono essere considerate svantaggiate sulla base di criteri neutri e oggettivi enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali. Tra questi criteri deve figurare una valutazione dello sviluppo economico basata su almeno uno dei seguenti fattori: reddito pro capite, reddito familiare pro capite o PIL pro capite (che non dev'essere superiore all'85 % della media del territorio del paese di origine o di esportazione interessato), o tasso di disoccupazione misurato su un periodo di tre anni (pari almeno al 110 % della media del territorio del paese di origine o di esportazione interessato).

- (35) In una lettera destinata al ministero del commercio e dell'industria del governo indiano, il governo del Maharashtra ha dichiarato che il PSI si applica a tutta la regione contigua tranne la regione relativamente sviluppata compresa nella cintura Mumbai-Thane dello Stato del Maharashtra, e che la regione sfavorita al di fuori della cintura è caratterizzata da un reddito pro capite inferiore alla media statale. Dai dati forniti, che non sono però suffragati da elementi di prova, risulta che il reddito pro capite della regione a cui si applica il PSI era pari al 74,54 % di quello per l'intero Stato del Maharashtra nel 1982/83 e al 74,81 % nel 1998/99.
- (36) Comunque sia, esaminando la richiesta di ammissione alla lista verde si è riscontrato che il reddito pro capite dello Stato del Maharashtra, misurato su un periodo di tre anni (dal 1996/97 al 1998/99), supera di oltre il 60 % la media nazionale dell'India. Va ribadito che la soglia dell'85 % viene misurata in relazione al reddito pro capite dell'intero paese di origine o di esportazione, e non a quello di uno Stato o di una regione particolare. È chiaro quindi che, pur risultando inferiore all'85 % della media regionale, il reddito pro capite della regione ammissibile del Maharashtra supera nettamente la media nazionale, per cui la regione non soddisfa questo criterio di ammissione alla lista verde. Le autorità indiane non hanno fornito informazioni circa il criterio relativo al tasso di disoccupazione.
- (37) In considerazione di quanto precede, si conclude che in questo caso il sistema non soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Si confermano pertanto le risultanze provvisorie sulla compensabilità del sistema.
- (38) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della sovvenzione di cui ai considerando da 72 a 74 del regolamento provvisorio, il governo indiano e la società in questione hanno dichiarato che il vantaggio conferito a titolo dell'incentivo di differimento d'imposta dovrebbe essere ripartito sul totale delle vendite realizzate durante il periodo dell'inchiesta («PI») e non, come si è fatto a titolo provvisorio, sul totale delle vendite sul mercato interno realizzate nel PI. Questo vantaggio, infatti, riguarda l'intera società, e non può essere attribuito unicamente alle sue vendite sul mercato interno.

- (39) Essi hanno inoltre segnalato alla Commissione determinati fattori che hanno gonfiato artificialmente il calcolo del vantaggio ottenuto dalla società in questione a titolo dell'incentivo di esenzione dall'imposta sulle vendite.
- (40) Giudicando fondata la richiesta riguardante la base di calcolo del vantaggio ottenuto a titolo dell'incentivo di differimento d'imposta, la Commissione ha modificato di conseguenza il calcolo della sovvenzione.
- (41) Per quanto concerne l'incentivo di esenzione dall'imposta sulle vendite, l'adeguamento dei calcoli provvisori in funzione delle osservazioni delle parti interessate e di una revisione approfondita delle risultanze provvisorie ha dato luogo ad una riduzione globale dell'importo della sovvenzione.
- (42) Sulla base dei calcoli riveduti, l'importo della sovvenzione ottenuta dalla società nell'ambito di questo sistema risulta pari allo 0,8 %.

6. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (43) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, calcolato conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 7,1 %.
- (44) Dato il notevole livello di collaborazione riscontrato per l'India (più dell'80 %) In view of the high level of cooperation, it was decided to set the residual subsidy margin at the level of the subsidy found for the co-operating exporting producer, i.e. 7,1 %, si è deciso di fissare il margine di sovvenzione residuo al livello di sovvenzione accertato per il produttore esportatore che ha collaborato, ossia al 7,1 %.

Tipo de sovvenzione	EOU (*)	DEPB (*)	EPCGS	ITES	Licenze preventive/ARO (*)	Sistema dello Stato del Maharashtra	TOTALE
Kokan Synthetics and Chemicals Private Limited	1,4 %	1,7 %	0	0	3,2 %	0,8 %	7,1 %
Tutte le altre società							7,1 %

(*) Le sovvenzioni contrassegnate con un asterisco sono sovvenzioni all'esportazione.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (45) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno contestato la definizione dell'industria comunitaria e la sua posizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base adducendo, in particolare, che il produttore denunziante Sorochimie Chimie Fine ha presentato la denuncia senza il sostegno del produttore comunitario Quimigal S.A.
- (46) Va ricordato in proposito che, pur non avendo sottoscritto la denuncia iniziale, la Quimigal ha sostenuto il procedimento sin dall'apertura e ha collaborato pienamente all'inchiesta, durante la quale ha ribadito il suo sostegno al procedimento in risposta alle rivendicazioni di certe parti interessate. Non essendo stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da modificare le sue conclusioni precedenti, si confermano le risultanze provvisorie sulla definizione dell'industria comunitaria e sulla sua posizione di cui al considerando 78 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (47) Diverse parti interessate hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva stabilito i dati relativi alle importazioni di acido sulfanilico nella Comunità, al consumo comunitario e alle quote di mercato. Secondo dette parti, le conclusioni della Commissione sul volume e sul
- valore delle importazioni non sarebbero state comunicate in modo abbastanza esplicito, il che ha impedito loro di difendersi. Alcune di queste informazioni, inoltre, non figuravano nella versione pubblica della denuncia, per cui il denunziante non è risultato conforme ai requisiti indicati all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (48) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni comunicate a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta vengono trattate come tali dall'autorità competente fintantoché ciò sia giustificato. Si ricorda che l'acido sulfanilico viene prodotto da un numero relativamente modesto di produttori di diversi paesi. Per motivi di riservatezza, quindi, non è stato possibile comunicare informazioni esatte sulle importazioni del prodotto nella Comunità, specialmente per i paesi con un unico produttore esportatore. Alle parti interessate sono stati pertanto forniti i dati indicizzati e i relativi chiarimenti in merito a questo e ad altri aspetti.
- (49) Poiché nessuna delle parti interessate lamentatesi delle comunicazioni insufficienti ha potuto dimostrare che la forma schematica in cui erano state fornite tali informazioni aveva impedito loro di far valere i propri diritti, le argomentazioni sono state respinte.

2. Importazioni in questione

(50) A detta di una parte interessata, la cifra indicata nel regolamento provvisorio relativa all'aumento delle importazioni è fuorviante, poiché altri produttori si sono ritirati dal mercato costringendo gli utilizzatori comunitari ad acquistare l'acido sulfanilico sul mercato mondiale, il che ha provocato un forte incremento dei volumi d'importazione. L'argomentazione è stata respinta per vari motivi. In primo luogo, non sono stati forniti altri elementi di prova relativi al livello delle importazioni tali da modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria. In secondo luogo, sebbene al considerando 161 del regolamento provvisorio si riconosca che le importazioni continueranno probabilmente a soddisfare una percentuale significativa della domanda nella Comunità, si osserva che, se non avesse subito gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare determinati piani di espansione in modo da soddisfare una parte più consistente della domanda comunitaria. In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sulle importazioni nella Comunità e sul loro livello di sottoquotazione di cui ai considerando da 81 a 85 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria

(51) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria.

(52) Dopo la comunicazione provvisoria, diverse parti interessate hanno contestato la determinazione provvisoria del pregiudizio effettuata dalla Commissione. A loro parere, l'andamento positivo di determinati indicatori, tra cui l'aumento della produzione, delle vendite e dell'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria durante il periodo analizzato (1° gennaio 1997-30 giugno 2001), dimostra che quest'ultima non ha subito alcun pregiudizio. Una parte interessata, inoltre, ha affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente i costi salariali come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

(53) Si ricorda che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori o degli indicatori economici ivi elencati costituisce necessariamente una base determinante per la valutazione del pregiudizio. L'evoluzione positiva dei quantitativi prodotti e venduti dall'industria comunitaria è riconducibile al fatto che il consumo comunitario di acido sulfanilico è aumentato del 13 % circa durante il periodo analizzato e che la chiusura di alcuni stabilimenti di produzione comunitari ha ridotto il numero di fornitori sul mercato.

(54) Per di più, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sotto forma di un'eccessiva diminuzione dei prezzi. In particolare, il suo prezzo medio di vendita ha registrato un forte calo tra il 1997 e il 1998 a causa della pressione esercitata sul mercato dal volume sempre più massiccio delle importazioni in questione. L'industria comunitaria ha poi aumentato il suo prezzo medio di vendita grazie all'incremento della domanda sul mercato comunitario, ma senza raggiungere il livello necessario per coprire integralmente i costi di produzione, per cui ha continuato a subire perdite anche durante il PI.

(55) Per quanto riguarda l'aspetto salariale, va osservato che, sebbene il numero di dipendenti della Sorochimie sia diminuito nel periodo analizzato, il costo medio per dipendente è aumentato a causa della diversa composizione del personale e dell'inflazione salariale generalizzata. Nell'anno di riferimento utilizzato per l'indice (1998), inoltre, la Quimigal non produceva acido sulfanilico. La produzione è iniziata solo nel 1999, impegnando i lavoratori a tempo pieno con l'aggiunta di una giornata supplementare dal 2000 in poi. Poiché nessuna delle due società ha riscontrato un'incidenza delle importazioni in questione sugli stipendi di coloro che si occupano dell'acido sulfanilico, le retribuzioni non sono state considerate un indicatore di pregiudizio.

(56) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 88 a 107 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

G. NESSO CAUSALE

1. Osservazioni generali sulle conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio

(57) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'industria comunitaria era in parte responsabile del pregiudizio subito, mettendo in discussione la qualità della gestione, dei prodotti e del servizio alla clientela della Sorochimie e facendo notare che quest'ultima aveva importato acido sulfanilico nel periodo analizzato. Una parte ha inoltre dichiarato che il pregiudizio subito dalla Sorochimie era riconducibile alle notevoli difficoltà in cui versava l'altro suo settore di attività (colla) nel PI. Quanto alla situazione della Quimigal, la seconda società che costituisce l'industria comunitaria, si è affermato che la sua decisione di arrivare sul mercato applicando prezzi bassi nella fase di avviamento aveva contribuito al presunto pregiudizio. Si è infine dichiarato che l'industria comunitaria doveva conformarsi a normative molto rigorose e che i suoi costi in termini di manodopera e di trasporto erano superiori a quelli dei produttori esportatori indiani, con un conseguente vantaggio competitivo per le importazioni originarie di questo paese che non venivano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(58) L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai prezzi eccessivamente bassi prevalenti sul mercato, la Sorochimie si è conquistata nuovi clienti nel periodo analizzato ed è riuscita ad adeguare i suoi prodotti in funzione delle loro esigenze. La società è stata costretta ad acquistare determinati quantitativi del prodotto in esame durante il periodo analizzato per soddisfare la domanda dei clienti durante le indispensabili riparazioni. Non si può quindi accusare la Sorochimie di aver contribuito al suo pregiudizio. Si ricorda inoltre che l'inchiesta non ha tenuto conto dei costi supplementari dovuti alle difficoltà della società per la sua attività relativa alla colla che, non essendo legati al prodotto in esame, non si riflettono negli indicatori di pregiudizio menzionati nel regolamento provvisorio.

(59) Come risulta dal considerando 118 del regolamento provvisorio, la Quimigal ha deciso di entrare nel mercato in un periodo in cui i prezzi dell'acido sulfanilico sul mercato comunitario erano più elevati. La società si è potuta piazzare sul mercato in un momento in cui la domanda comunitaria era in aumento e il numero dei fornitori di acido sulfanilico stava cambiando sia nella Comunità che nel resto del mondo. Nel 1999 e nel 2000, la società è stata costretta a praticare prezzi simili a quelli delle importazioni in dumping al fine di stabilirsi sul mercato e di conquistare una quota di mercato. Considerate le sue dimensioni relativamente modeste, la società si è dovuta adeguare ai prezzi vigenti anziché fissarli. Nel PI, tuttavia, la sua quota di mercato è lievemente diminuita a mano a mano che aumentava il volume delle importazioni dai paesi in questione. I fatti accertati non permettono quindi di concludere che la situazione dell'industria comunitaria sia peggiorata a causa di un'eccessiva concorrenza al suo interno.

(60) Per quanto riguarda i costi più elevati che l'industria comunitaria dovrebbe sostenere per conformarsi alle normative ambientali e ad altri requisiti, va ricordato che nel determinare il valore normale si è tenuto conto del vantaggio competitivo delle importazioni in questione. Si confermano quindi le conclusioni provvisorie relative al nesso causale esposte ai considerando da 121 a 123 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(61) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, una parte interessata si è chiesta come la Commissione potesse definire l'industria comunitaria redditizia e competitiva, visto che la Sorochimie è in amministrazione controllata. Si rammenta che la Sorochimie ha dovuto chiedere di essere protetta dai suoi creditori in seguito a certe difficoltà della sua attività relativa alla colla e ad altre pressioni connesse all'acido sulfanilico. Il

tribunale commerciale di Charleville Mézières ha incaricato un amministratore di soprintendere alle attività commerciali della società, a cui ha concesso un lasso di tempo per elaborare un piano di ristrutturazione, che è stato prorogato di recente fino al 31 gennaio 2003. Salvo altri imprevisti, la società dovrebbe rimanere in vita nel prossimo futuro e beneficiare pertanto dell'istituzione dei dazi definitivi. Si conferma quindi la conclusione esposta al considerando 134 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi è nell'interesse dell'industria comunitaria.

(62) Diverse parti interessate hanno accusato la Commissione di non aver valutato obiettivamente la situazione degli utilizzatori perché non ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria che farà probabilmente seguito all'istituzione dei dazi. Si è inoltre affermato che i dazi erano contrari all'interesse della Comunità, poiché la capacità di produzione dell'industria comunitaria non basta a soddisfare la domanda della Comunità e i due produttori comunitari potrebbero trovarsi in una situazione di duopolio se il mercato venisse chiuso alle importazioni dall'India e dall'RPC, che è oggetto dell'inchiesta antidumping parallela.

(63) Contrariamente a quanto si afferma, nel valutare l'opportunità di istituire i dazi la Commissione ha tenuto conto in modo obiettivo dei vari interessi in gioco, poiché nella fase provvisoria è stata eseguita un'analisi approfondita dei principali settori di utilizzazione (sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali) che comprendeva l'impatto dei dazi sui costi, partendo dal presupposto che i prezzi delle importazioni in questione sarebbero aumentati in linea con le misure proposte. In questo calcolo, inoltre, si è tenuto debitamente conto del massimo rincaro possibile (10 %) del prezzo dell'acido sulfanilico venduto dall'industria comunitaria presupponendo un aumento dei suoi prezzi analogo a quello delle importazioni in questione dopo l'istituzione dei dazi, e tenendo conto del fatto che nel PI l'utilizzazione degli impianti era già relativamente elevata. Le parti interessate, quindi, non hanno presentato nuovi elementi tali da modificare le conclusioni provvisorie sull'eventuale aumento dei costi di produzione delle varie industrie utilizzatrici.

(64) Per quanto riguarda l'offerta e la concorrenza sul mercato comunitario, va osservato che la capacità di produzione attuale dell'industria comunitaria potrebbe soddisfare circa il 50 % della domanda comunitaria. In ogni caso, lo scopo dell'istituzione dei dazi non è escludere dal mercato le importazioni dall'India, ma impedire che vengano effettuate a prezzi sovvenzionati pregiudizievoli. Le importazioni dai paesi terzi, compresa l'India, dovrebbero quindi continuare ad arrivare sul mercato.

Grazie ai dazi, inoltre, la produzione di acido sulfanilico nella Comunità dovrebbe essere mantenuta, offrendo una maggiore scelta agli utilizzatori e alimentando la concorrenza tra i diversi fornitori. Va sottolineato infine che l'industria comunitaria intende aumentare la produzione investendo in nuovi impianti, sempre che tali spese siano giustificate. Ciò richiede però l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping.

- (65) In considerazione di quanto precede, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi non è contraria all'interesse della Comunità.

I. DAZI COMPENSATIVI

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (66) Si conferma il metodo seguito per stabilire il margine di pregiudizio, illustrato ai considerando da 165 a 167 del regolamento provvisorio.

2. Dazi definitivi

- (67) Dato che il livello di eliminazione del pregiudizio è superiore al margine di sovvenzione accertato, le misure definitive devono basarsi su quest'ultimo margine. Si applica quindi il dazio seguente:

India (tutte le società): 7,1 %.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (68) Considerata l'entità delle sovvenzioni riscontrate e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno riscuotere, a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo istituito, gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori. Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori che superano il dazio definitivo vengono svincolati.

J. IMPEGNO

- (69) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato ha offerto un impegno di prezzi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, accettando di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni. Questa società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare

efficacemente il rispetto dell'impegno. Per di più, la struttura delle vendite di questo produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno sarebbe limitato.

- (70) In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato accettato dalla Commissione con decisione 2002/611/CE ⁽¹⁾.
- (71) Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato, necessaria per controllare che le spedizioni corrispondano esattamente ai documenti commerciali. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, sarà applicata l'aliquota appropriata del dazio compensativo.
- (72) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere istituito un dazio compensativo in conformità dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice Taric 2921 42 10 60) originario dell'India.
- L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 7,1 %.
- In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.
- Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

- Le importazioni del prodotto in esame di cui a uno dei seguenti codici addizionali Taric, fabbricato e direttamente esportato (cioè spedito e fatturato) dalla società sottoindicata a una società della Comunità che funge da importatore, sono esenti dal dazio compensativo istituito in forza dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente al paragrafo 2.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
India	Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India	A398

⁽¹⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

- i) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate in allegato;
- ii) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 573/2002 vengono riscossi definitivamente secondo le aliquote dei dazi istituiti definitivamente. Gli importi depositati che superano l'aliquota del dazio compensativo definitivo sono svincolati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 2

1. Intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO».
 2. Nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
 3. Numero della fattura commerciale.
 4. Data di rilascio della fattura commerciale.
 5. Codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
 6. Esatta descrizione delle merci, in particolare:
 - numero di codice del prodotto (NCP), cioè «PA99», «PS85» o «TA98»,
 - specifiche tecniche/fisiche dell'NCP, cioè per «PA99» e «PS85» polvere bianca scorrevole e per «TA98» polvere bianca scorrevole,
 - eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - codice NC,
 - quantità (espressa in tonnellate).
 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo alla tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - gli sconti e le riduzioni complessivi.
 8. Nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
 9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci contemplate dalla presente fattura viene effettuata entro i limiti e in conformità dell'impegno offerto dalla Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India, accettato dalla Commissione europea con decisione (2002/611/CE). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio
istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e
dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 575/2002 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'India. Con il regolamento (CE) n. 573/2002 ⁽³⁾ («regolamento provvisorio antisovvenzioni»), inoltre, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(5) Si è tenuto conto delle argomentazioni orali e scritte presentate dalle parti.

(6) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie in base alle informazioni raccolte successivamente, si conclude che le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio sono confermate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(7) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, numerose parti interessate hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era corretta, adducendo che la purezza, le proprietà e le applicazioni variano considerevolmente a seconda che si tratti di acido sulfanilico per uso tecnico o di acido sulfanilico depurato. I due tipi di acido sulfanilico, pertanto, non potrebbero essere considerati un prodotto omogeneo e dovrebbero essere trattati come prodotti diversi ai fini dell'inchiesta. A sostegno di queste affermazioni, si è addotta un'intercambiabilità insufficiente tra i due tipi di acido sulfanilico. Mentre il tipo depurato si presta effettivamente a tutte le applicazioni, infatti, le impurità contenute nell'acido sulfanilico per uso tecnico (per lo più anilina residua) impediscono di utilizzarlo per la produzione di sbiancanti ottici e coloranti alimentari.

(8) Va ricordato che l'acido sulfanilico depurato viene ottenuto depurando l'acido sulfanilico per uso tecnico mediante un processo che elimina determinate impurità senza alterare le proprietà molecolari del composto né il modo in cui reagisce con altri prodotti chimici. L'acido per uso tecnico e quello depurato hanno quindi le stesse caratteristiche chimiche di base. Il fatto che l'intercambiabilità funzioni solo in un senso a causa delle impurità non permette di considerare l'acido per uso tecnico e quello depurato prodotti diversi da trattare in due inchieste separate. Pur riconoscendo che il processo di depurazione comporta costi di produzione supplementari, si ricorda che se ne è tenuto conto al momento di fare un equo confronto tra i diversi tipi prodotti dall'industria comunitaria e quelli importati dai paesi in questione per calcolare il livello di sottoquotazione e il livello di eliminazione del pregiudizio.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 5.

- (9) Si è ritenuto pertanto che le osservazioni delle parti interessate sulla definizione del prodotto in esame non bastassero a modificare le conclusioni raggiunte in merito nella fase provvisoria. Di conseguenza, si conclude definitivamente che i due tipi di acido sulfanilico devono essere considerati un unico prodotto nell'ambito del presente procedimento.

2. Prodotto simile

- (10) Non sono stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da indurla a modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, vale a dire che l'acido sulfanilico prodotto e venduto dai produttori comunitari e quello prodotto nei paesi in questione ed esportato nella Comunità sono prodotti simili.
- (11) Si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte al considerando 12 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. India

1.1. Valore normale

- (12) Il produttore esportatore indiano ha contestato il metodo usato per determinare il margine di utile nella costruzione del valore normale, di cui al considerando 18 del regolamento provvisorio, chiedendo che si tenesse conto delle giacenze iniziali e finali del prodotto simile.
- (13) La richiesta è stata respinta, poiché la società suggeriva di tener conto delle giacenze iniziali e finali solo per la determinazione del margine di utile, e non per la determinazione del costo di produzione utilizzato per calcolare il valore normale costruito, e non si può ammettere l'uso di due costi di produzione diversi per lo stesso scopo. Per di più, il costo di produzione usato per calcolare il valore normale nel regolamento provvisorio è quello sostenuto durante il periodo dell'inchiesta («PI»), giudicato più appropriato perché non alterato da valutazioni ad hoc delle giacenze.

1.2. Prezzo all'esportazione

- (14) La stessa società ha dichiarato che il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite il suo importatore collegato dovrebbe essere costruito utilizzando il margine di utile effettivo di detto importatore. La richiesta è stata respinta perché il margine di utile realizzato dall'importatore collegato si basa sui prezzi di trasferimento tra le parti associate (la società in questione e l'importatore collegato), che non possono essere considerati attendibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»).
- (15) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 21 del regolamento provvisorio.

1.3. Confronto

- (16) Non essendo pervenute osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 26 del regolamento provvisorio.

1.4. Margine di dumping

- (17) Non essendo pervenute osservazioni tali da giustificare una modifica delle conclusioni sul dumping di cui al regolamento provvisorio, si conferma il margine di dumping (24,6 %) stabilito al considerando 29 del regolamento provvisorio.

2. Repubblica popolare cinese

2.1. Valore normale

- (18) Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 30 a 35 del regolamento provvisorio.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (19) Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 36 a 39 del regolamento provvisorio.

2.3. Confronto

- (20) Non essendo state fornite nuove informazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui al considerando 40 del regolamento provvisorio.

2.4. Margine di dumping

- (21) È confermato il margine di dumping (21,0 %) stabilito ai considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (22) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno contestato la definizione dell'industria comunitaria e la sua posizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base adducendo, in particolare, che il produttore denunziante Sorochimie Chimie Fine ha presentato la denuncia senza il sostegno del produttore comunitario Quimigal S.A.
- (23) Va ricordato in proposito che, pur non avendo sottoscritto la denuncia iniziale, la Quimigal ha sostenuto il procedimento sin dall'apertura e ha collaborato pienamente all'inchiesta, durante la quale ha ribadito il suo sostegno al procedimento in risposta alle rivendicazioni di certe parti interessate. Non essendo stati segnalati alla Commissione elementi nuovi tali da modificare le sue conclusioni precedenti, si confermano le risultanze provvisorie sulla definizione dell'industria comunitaria e sulla sua posizione di cui al considerando 44 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (24) Diverse parti interessate hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva stabilito i dati relativi alle importazioni di acido sulfanilico nella Comunità, al consumo comunitario e alle quote di mercato. Secondo dette parti, le conclusioni della Commissione sul volume e sul valore delle importazioni non sarebbero state comunicate in modo abbastanza esplicito, il che ha impedito loro di difendersi. Alcune di queste informazioni, inoltre, non figuravano nella versione pubblica della denuncia, per cui il denunziante non è risultato conforme ai requisiti indicati all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base.
- (25) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base, le informazioni comunicate a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta vengono trattate come tali dall'autorità competente fintantoché ciò sia giustificato. Si ricorda che l'acido sulfanilico viene prodotto da un numero relativamente modesto di produttori di diversi paesi. Per motivi di riservatezza, quindi, non è stato possibile comunicare informazioni esatte sulle importazioni del prodotto nella Comunità, specialmente per i paesi con un unico produttore esportatore. Alle parti interessate sono stati pertanto forniti i dati indicizzati e i relativi chiarimenti in merito a questo e ad altri aspetti.
- (26) Poiché nessuna delle parti interessate lamentatesi delle comunicazioni insufficienti ha potuto dimostrare che la forma schematica in cui erano state fornite tali informazioni aveva impedito loro di far valere i propri diritti, le argomentazioni sono state respinte.

2. Importazioni in questione

- (27) A detta di una parte interessata, la cifra indicata nel regolamento provvisorio relativa all'aumento delle importazioni è fuorviante, poiché altri produttori si sono ritirati dal mercato costringendo gli utilizzatori comunitari ad acquistare l'acido sulfanilico sul mercato mondiale, il che ha provocato un forte incremento dei volumi d'importazione. L'argomentazione è stata respinta per vari motivi. In primo luogo, non sono stati forniti altri elementi di prova relativi al livello delle importazioni tali da modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria. In secondo luogo, sebbene al considerando 127 del regolamento provvisorio si riconosca che le importazioni continueranno probabilmente a soddisfare una percentuale significativa della domanda nella Comunità, si osserva che, se non avesse subito gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare determinati piani di espansione in modo da soddi-

sfare una parte più consistente della domanda comunitaria. In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sulle importazioni nella Comunità e sul loro livello di sottoquotazione di cui ai considerando da 47 a 54 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (28) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria.
- (29) Dopo la comunicazione provvisoria, diverse parti interessate hanno contestato la determinazione provvisoria del pregiudizio effettuata dalla Commissione. A loro parere, l'andamento positivo di determinati indicatori, tra cui l'aumento della produzione, delle vendite e dell'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria durante il periodo analizzato (1° gennaio 1997-30 giugno 2001), dimostra che quest'ultima non ha subito alcun pregiudizio. Una parte interessata, inoltre, ha affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente i costi salariali come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.
- (30) Si ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori o degli indicatori economici ivi elencati costituisce necessariamente una base determinante per la valutazione del pregiudizio. L'evoluzione positiva dei quantitativi prodotti e venduti dall'industria comunitaria è riconducibile al fatto che il consumo comunitario di acido sulfanilico è aumentato del 13 % circa durante il periodo analizzato e che la chiusura di alcuni stabilimenti di produzione comunitari ha ridotto il numero di fornitori sul mercato.
- (31) Per di più, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sotto forma di un'eccessiva diminuzione dei prezzi. In particolare, il suo prezzo medio di vendita ha registrato un forte calo tra il 1997 e il 1998 a causa della pressione esercitata sul mercato dal volume sempre più massiccio delle importazioni in questione. L'industria comunitaria ha poi aumentato il suo prezzo medio di vendita grazie all'incremento della domanda sul mercato comunitario, ma senza raggiungere il livello necessario per coprire integralmente i costi di produzione, per cui ha continuato a subire perdite anche durante il PI.
- (32) Per quanto riguarda l'aspetto salariale, va osservato che, sebbene il numero di dipendenti della Sorochimie sia diminuito nel periodo analizzato, il costo medio per dipendente è aumentato a causa della diversa composizione del personale e dell'inflazione salariale generalizzata. Nell'anno di riferimento utilizzato per l'indice

(1998), inoltre, la Quimigal non produceva acido sulfanilico. La produzione è iniziata solo nel 1999, impegnando i lavoratori a tempo pieno con l'aggiunta di una giornata supplementare dal 2000 in poi. Poiché nessuna delle due società ha riscontrato un'incidenza delle importazioni in questione sugli stipendi di coloro che si occupano dell'acido sulfanilico, le retribuzioni non sono state considerate un indicatore di pregiudizio.

- (33) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 57 a 76 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

G. NESSO CAUSALE

1. Osservazioni generali sulle conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio

- (34) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'industria comunitaria era in parte responsabile del pregiudizio subito, mettendo in discussione la qualità della gestione, dei prodotti e del servizio alla clientela della Sorochimie e facendo notare che quest'ultima aveva importato acido sulfanilico nel periodo analizzato. Una parte ha inoltre dichiarato che il pregiudizio subito dalla Sorochimie era riconducibile alle notevoli difficoltà in cui versava l'altro suo settore di attività (colla) nel PI. Quanto alla situazione della Quimigal, la seconda società che costituisce l'industria comunitaria, si è affermato che la sua decisione di arrivare sul mercato applicando prezzi bassi nella fase di avviamento aveva contribuito al presunto pregiudizio. Si è infine dichiarato che l'industria comunitaria doveva conformarsi a normative molto rigorose e che i suoi costi in termini di manodopera e di trasporto erano superiori a quelli dei produttori esportatori indiani, con un conseguente vantaggio competitivo per le importazioni originarie di questo paese che non venivano effettuate a prezzi pregiudizievole.
- (35) L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai prezzi eccessivamente bassi prevalenti sul mercato, la Sorochimie si è conquistata nuovi clienti nel periodo analizzato ed è riuscita ad adeguare i suoi prodotti in funzione delle loro esigenze. La società è stata costretta ad acquistare determinati quantitativi del prodotto in esame durante il periodo analizzato per soddisfare la domanda dei clienti durante le indispensabili riparazioni. Non si può quindi accusare la Sorochimie di aver contribuito al suo pregiudizio. Si ricorda inoltre che l'inchiesta non ha tenuto conto dei costi supplementari dovuti alle difficoltà della società per la sua attività relativa alla colla che, non essendo legati al prodotto in esame, non si riflettono negli indicatori di pregiudizio menzionati nel regolamento provvisorio.
- (36) Come risulta dal considerando 85 del regolamento provvisorio, la Quimigal ha deciso di entrare nel mercato in un periodo in cui i prezzi dell'acido sulfanilico sul mercato comunitario erano più elevati. La società si è potuta piazzare sul mercato in un momento in cui la

domanda comunitaria era in aumento e il numero dei fornitori di acido sulfanilico stava cambiando sia nella Comunità che nel resto del mondo. Nel 1999 e nel 2000, la società è stata costretta a praticare prezzi simili a quelli delle importazioni in dumping al fine di stabilirsi sul mercato e di conquistare una quota di mercato. Considerate le sue dimensioni relativamente modeste, la società si è dovuta adeguare ai prezzi vigenti anziché fissarli. Nel PI, tuttavia, la sua quota di mercato è lievemente diminuita a mano a mano che aumentava il volume delle importazioni dai paesi in questione. I fatti accertati non permettono quindi di concludere che la situazione dell'industria comunitaria sia peggiorata a causa di un'eccessiva concorrenza al suo interno.

- (37) Per quanto riguarda i costi più elevati che l'industria comunitaria dovrebbe sostenere per conformarsi alle normative ambientali e ad altri requisiti, va ricordato che nel determinare il valore normale si è tenuto conto del vantaggio competitivo delle importazioni in questione. Si confermano quindi le conclusioni provvisorie relative al nesso causale esposte ai considerando da 88 a 89 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (38) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, una parte interessata si è chiesta come la Commissione potesse definire l'industria comunitaria redditizia e competitiva, visto che la Sorochimie è in amministrazione controllata. Si rammenta che la Sorochimie ha dovuto chiedere di essere protetta dai suoi creditori in seguito a certe difficoltà della sua attività relativa alla colla e ad altre pressioni connesse all'acido sulfanilico. Il tribunale commerciale di Charleville Mézières ha incaricato un amministratore di soprintendere alle attività commerciali della società, a cui ha concesso un lasso di tempo per elaborare un piano di ristrutturazione, che è stato prorogato di recente fino al 31 gennaio 2003. Salvo altri imprevisti, la società dovrebbe rimanere in vita nel prossimo futuro e beneficiare pertanto dell'istituzione dei dazi definitivi. Si conferma quindi la conclusione esposta al considerando 100 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi è nell'interesse dell'industria comunitaria.
- (39) Diverse parti interessate hanno accusato la Commissione di non aver valutato obiettivamente la situazione degli utilizzatori perché non ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi dell'industria comunitaria che farà probabilmente seguito all'istituzione dei dazi. Si è inoltre affermato che i dazi erano contrari all'interesse della Comunità, poiché la capacità di produzione dell'industria comunitaria non basta a soddisfare la domanda della Comunità e i due produttori comunitari potrebbero trovarsi in una situazione di duopolio se il mercato venisse chiuso alle importazioni dall'India e dall'RPC.

- (40) Contrariamente a quanto si afferma, nel valutare l'opportunità di istituire i dazi la Commissione ha tenuto conto in modo obiettivo dei vari interessi in gioco, poiché nella fase provvisoria è stata eseguita un'analisi approfondita dei principali settori di utilizzazione (sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali) che comprendeva l'impatto dei dazi sui costi, partendo dal presupposto che i prezzi delle importazioni in questione sarebbero aumentati in linea con le misure proposte. In questo calcolo, inoltre, si è tenuto debitamente conto del massimo rincaro possibile (10 %) del prezzo dell'acido sulfanilico venduto dall'industria comunitaria presupponendo un aumento dei suoi prezzi analogo a quello delle importazioni in questione dopo l'istituzione dei dazi, e tenendo conto del fatto che nel PI l'utilizzazione degli impianti era già relativamente elevata. Le parti interessate, quindi, non hanno presentato nuovi elementi tali da modificare le conclusioni provvisorie sull'eventuale aumento dei costi di produzione delle varie industrie utilizzatrici.
- (41) Per quanto riguarda l'offerta e la concorrenza sul mercato comunitario, va osservato che la capacità di produzione attuale dell'industria comunitaria potrebbe soddisfare circa il 50 % della domanda comunitaria. In ogni caso, lo scopo dell'istituzione dei dazi non è escludere dal mercato le importazioni dai paesi in questione, ma impedire che vengano effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Le importazioni dai paesi terzi, comprese l'India e la RPC, dovrebbero quindi continuare ad arrivare sul mercato. Grazie ai dazi, inoltre, la produzione di acido sulfanilico nella Comunità dovrebbe essere mantenuta, offrendo una maggiore scelta agli utilizzatori e alimentando la concorrenza tra i diversi fornitori. Va sottolineato infine che l'industria comunitaria intende aumentare la produzione investendo in nuovi impianti, sempre che tali spese siano giustificate. Ciò richiede però l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping.
- (42) In considerazione di quanto precede, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio, secondo la quale l'istituzione dei dazi non è contraria all'interesse della Comunità.
- (43) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ⁽¹⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base») e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (44) Quanto all'India, è stato proposto, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio compensativo definitivo corrispondente all'importo della sovvenzione, risultato inferiore al margine di pregiudizio. Alcuni dei sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta, risultati compensabili in India, costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, detti sistemi potevano influire soltanto sul prezzo all'esportazione del produttore esportatore indiano, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping provvisorio accertato per l'unico produttore indiano che ha collaborato all'inchiesta è dovuto in parte all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Non si ritiene pertanto opportuno istituire dazi compensativi e dazi antidumping fino a concorrenza dell'importo della sovvenzione e del margine di dumping accertati a titolo definitivo. Il dazio antidumping definitivo dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping rimanente dopo l'istituzione del dazio compensativo definitivo che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza, l'aliquota del dazio antidumping definitivo per l'India è stata fissata al livello del margine di dumping (24,6 %) cui è stata sottratta l'aliquota del dazio compensativo definitivo per le sovvenzioni all'esportazione (6,3 %).

I. DAZI ANTIDUMPING

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (43) Si conferma il metodo seguito per stabilire il margine di pregiudizio, illustrato ai considerando da 131 a 133 del regolamento provvisorio.

2. Dazi definitivi

- (44) Dato che tanto per l'India come per l'RPC il margine di dumping è risultato inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio, i dazi definitivi da istituire devono corrispondere ai margini di dumping accertati, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (47) Il governo dell'India e il produttore esportatore indiano hanno contestato questo metodo chiedendo che il dazio antidumping definitivo sia ridotto del livello totale di sovvenzionamento riscontrato (7,1 %), e non dei soli sussidi all'esportazione. Essi sostengono che, in pratica, qualsiasi sovvenzione potrebbe essere utilizzata per sostenere qualsiasi settore di attività scelto dall'esportatore, ma non dovrebbe essere compensata se non fosse usata per ridurre i prezzi all'esportazione. Per contro, se la sovvenzione servisse a ridurre i prezzi sul mercato interno dovrebbe essere compensata solo la parte che consente di praticare prezzi sleali all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(48) A tale riguardo, va osservato che le sovvenzioni non legate alle esportazioni («sovvenzioni interne») incidono nella stessa misura sul prezzo all'esportazione e sul valore normale del produttore esportatore indiano, il che significa che hanno un effetto neutro sul margine di dumping. Si conclude pertanto che l'ammontare delle sovvenzioni interne e i margini di dumping non risultano dalla stessa situazione, e che pertanto l'esistenza di tali sovvenzioni non giustifica un adeguamento del dazio antidumping.

(49) Quanto all'RPC, l'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al livello del margine di dumping.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(50) Considerata l'entità del dumping ascrivibile ai produttori esportatori e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno riscuotere, a concorrenza dell'aliquota dei dazi definitivi istituiti, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

J. IMPEGNO

(51) L'unica società dell'RPC che ha collaborato, la Mancheng Gold Star Chemical Industry Co., Ltd of Baoding («Mancheng»), ha offerto un impegno insieme alla società commerciale a controllo statale Sinochem Hebei Import & Export Corporation. Va ricordato tuttavia che il produttore Mancheng non ha soddisfatto i requisiti necessari per poter beneficiare del trattamento individuale poiché, non avendo ottenuto l'autorizzazione necessaria, ha effettuato tutte le esportazioni tramite la suddetta società commerciale a controllo statale. Data inoltre la scarsissima collaborazione dei produttori esportatori dell'RPC, la Commissione non può accettare un impegno offerto da una società commerciale che comporterebbe per natura un altissimo rischio di elusione. Le parti cinesi interessate sono state informate di questa decisione.

(52) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, l'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato ha offerto un impegno di prezzi in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base, accettando di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Questa

società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto dell'impegno. Per di più, la struttura delle vendite di questo produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno sarebbe limitato.

(53) In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato accettato dalla Commissione con decisione 2002/611/CE ⁽¹⁾.

(54) Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato, necessaria per controllare che le spedizioni corrispondano esattamente ai documenti commerciali. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, sarà applicata l'aliquota appropriata del dazio antidumping.

(55) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10*60) originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

Paese	Dazio definitivo (%)
Repubblica popolare cinese	21,0
India	18,3

3. In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

⁽¹⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Le importazioni del prodotto in esame di cui a uno dei seguenti codici addizionali TARIC, fabbricato e direttamente esportato (cioè spedito e fatturato) dalla società sottoindicata a una società della Comunità che funge da importatore, sono esenti dal dazio antidumping istituito in forza dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente al paragrafo 2.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
India	Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India	A398

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

- i) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate in allegato;
- ii) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 575/2002 vengono riscossi definitivamente secondo le aliquote dei dazi istituiti definitivamente sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, di cui al regolamento (CE) n. 575/2002.

Gli importi depositati che superano l'aliquota dei dazi antidumping definitivi sono svincolati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 2

1. Intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO».
 2. Nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
 3. Numero della fattura commerciale.
 4. Data di rilascio della fattura commerciale.
 5. Codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
 6. Esatta descrizione delle merci, in particolare:
 - numero di codice del prodotto (NCP), cioè «PA99», «PS85» o «TA98»,
 - specifiche tecniche/fisiche dell'NCP, cioè per «PA99» e «PS85» polvere bianca scorrevole e per «TA98» polvere bianca scorrevole,
 - eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - codice NC,
 - quantità (espressa in tonnellate).
 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo alla tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - gli sconti e le riduzioni complessivi.
 8. Nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
 9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci contemplate dalla presente fattura viene effettuata entro i limiti e in conformità dell'impegno offerto dalla Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India, accettato dalla Commissione europea con decisione 2002/611/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 397/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette di cui alle voci NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie di Taiwan. Ai produttori esportatori taiwanesi sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,4 % al 18,2 %, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %. Nei confronti delle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata imposta un'aliquota del dazio del 18,2 %.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 prevede che qualora un nuovo produttore esportatore taiwanese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

— nel periodo dell'inchiesta (dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,

— non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan soggetti alle misure antidumping istituite da detto regolamento,

— ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 può essere modificato concedendo a questo nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire il 5,4 %.

**B. RICHIESTA DEL NUOVO PRODUTTORE
ESPORATORE**

(3) Un nuovo produttore esportatore taiwanese, dopo aver chiesto parità di trattamento con le società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, ha fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che esso risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999. Le prove fornite dalla società richiedente sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta del produttore richiedente all'allegato del regolamento stesso. Tale allegato elenca i produttori esportatori taiwanesi ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %,.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco dei produttori esportatori taiwanesi allegato al regolamento (CE) n. 397/1999 è aggiunta la seguente società:

«— Oyama Industrial Co. Ltd, Tainan.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2002 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	85,0	
	064	75,1	
	999	80,0	
0707 00 05	052	83,4	
	999	83,4	
0709 90 70	052	65,9	
	999	65,9	
0805 50 10	388	59,3	
	524	72,9	
	528	55,3	
	999	62,5	
0806 10 10	052	145,8	
	220	97,3	
	508	77,4	
	512	89,8	
	600	147,8	
	624	182,8	
	999	123,5	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,5
400		112,8	
404		94,8	
508		93,6	
512		100,7	
524		62,5	
528		73,8	
720		147,6	
800		99,9	
804		104,9	
999		97,2	
0808 20 50		388	71,2
		512	79,5
	528	78,3	
	804	112,6	
0809 10 00	999	85,4	
	052	161,2	
	064	171,1	
0809 20 95	999	166,1	
	052	348,9	
	400	256,0	
	404	246,2	
	616	281,4	
	999	283,1	
0809 30 10, 0809 30 90	052	120,7	
	999	120,7	
0809 40 05	064	64,8	
	624	157,7	
	999	111,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10, 15 e 80,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di risolvere un problema pratico specifico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle differenti disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 30 novembre 2002.

(2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato la scadenza del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, durante il quale il produttore ottiene diritti di reimpianto dopo l'impianto della superficie in questione. Per motivi pratici legati all'ottenimento di tali diritti, occorre modificare questo periodo.

(3) L'esperienza acquisita dimostra l'utilità di semplificare il regime dei premi per l'abbandono definitivo della viticoltura su superfici non superiori a 25 are per evitare oneri amministrativi eccessivi.

(4) In seguito alla modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, introdotta dal regolamento (CE) n. 2585/2001, occorre definire le condizioni per la concessione degli aiuti erogati nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale e degli aiuti ai giovani agricoltori per non pregiudicare l'obiettivo generale dell'organizzazione comune di mercato in ordine al controllo del potenziale viticolo.

(5) Nel quadro dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, occorre distinguere quando l'aiuto è versato per la realizzazione di tutte le misure previste nel piano e quando è versato per una misura ben precisa. Occorre quindi precisare le modalità di attuazione del pagamento anticipato dell'aiuto.

(6) Occorre tener conto dei vincoli climatici o sanitari per adeguare la durata dei piani di ristrutturazione e di riconversione quando l'aiuto è versato in anticipo.

(7) Occorre modificare le sanzioni previste per renderle proporzionali alla realizzazione delle misure previste nel piano e non eseguite nei termini fissati. È quindi necessario, ai fini del controllo, fissare il criterio di verifica della realizzazione di dette misure.

(8) Alla luce dell'esperienza acquisita è utile prevedere disposizioni particolari per il caso in cui il produttore rinuncia alla realizzazione del piano o al pagamento anticipato dell'aiuto.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 30 novembre 2002.»

b) Al paragrafo 5, la data del «31 marzo 2002» è sostituita dalla data del «15 luglio 2002».

2) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per le aziende il cui vigneto non supera 25 are può essere concesso un premio d'importo massimo non superiore a 4 300 EUR per ettaro.

Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio di cui al primo comma alle aziende con vigneto superiore a 25 are per l'estirpazione di superfici comprese tra un minimo di 10 are e un massimo di 25 are.»

b) il paragrafo 6 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 27.6.2001, pag. 31.

3) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si intende per:

- a) "rinnovo naturale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale", il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite;
- b) "giovani agricoltori", gli agricoltori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo azienda.

2. I diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 comprendono anche i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento.»

4) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono la dimensione minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione e la dimensione minima di superficie vitata risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono:

- a) le misure che devono figurare nei piani;
- b) le scadenze di esecuzione, che non devono essere superiori a cinque anni;
- c) l'esigenza che in tutti i piani siano indicate, per ciascun esercizio finanziario, le misure da eseguire in tale esercizio e la superficie interessata da ciascuna misura;
- d) le procedure per il controllo dell'esecuzione delle misure.

3. Le autorità competenti degli Stati membri adottano norme che, nell'ambito dell'attuazione dei piani, limitano l'uso dei diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano, qualora ciò comportasse un possibile aumento della resa nella superficie interessata. Tali norme sono atte a garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime e in particolare a garantire che non si verifichi un aumento globale del potenziale produttivo nello Stato membro di cui trattasi.

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10 % della superficie totale compresa nel piano. Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici.

Per quanto riguarda i diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n.

1493/1999, le disposizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo prevedono che:

- a) non si applichi la limitazione del 10 % di cui al secondo comma del presente paragrafo;
- b) i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori non superino il 30 % dell'importo dei diritti di impianto nuovamente creati e attribuiti allo Stato membro in questione nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le norme che disciplinano il campo d'applicazione specifico e i livelli del sostegno erogato. Fatte salve le disposizioni del capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, tali norme possono prevedere segnatamente il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi. Esse devono prevedere in particolare livelli più elevati di sostegno nei casi in cui i diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano siano utilizzati nell'ambito dell'attuazione del piano stesso.»

5) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Il versamento del sostegno è subordinato alla verifica dell'esecuzione di una misura specifica.

Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro due anni dal versamento dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

- a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

L'aiuto può essere versato a titolo di anticipo a condizione che, qualora il produttore abbia ricevuto in precedenza un anticipo per un'altra misura riguardante la stessa particella, tale misura sia stata realizzata completamente.

Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95 % nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione della misura, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

3. Se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto non sono realizzate entro le scadenze fissate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, il produttore rimborsa l'intero sostegno ricevuto nell'ambito di tale domanda.

Tuttavia, se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto sono realizzate su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, il rimborso è pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento delle misure del piano sulla totalità delle superfici.

4. Nell'applicazione di questo articolo, all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5 %.

Articolo 15 bis

1. In deroga all'articolo 15, gli Stati membri possono prevedere che l'aiuto sia corrisposto subordinatamente alla verifica dell'esecuzione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto. Se dalla verifica effettuata risulta che l'insieme delle misure indicate nella domanda di aiuto non è stato realizzato interamente ma che è stato realizzato su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per l'esecuzione dell'insieme delle misure sulla totalità delle superfici.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per

tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120 % dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro due anni dal versamento dell'anticipo costituisce l'obbligo principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

- a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

Se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95 % nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

Qualora il produttore rinunci alla realizzazione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma.

3. Nell'applicazione di questo articolo, all'atto della verifica delle superfici interessate si applica una tolleranza del 5 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2002**

relativo al rilascio, il 30 luglio 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 2002.
- (2) Se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quan-

titativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento.

- (3) Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte.
- (4) Sono state presentate domande in Danimarca e in Italia per prodotti originari della Namibia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Danimarca e l'Italia rilasciano il 30 luglio 2002 i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 2002. Per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2002**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati

richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 306 del 7.12.2000, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2002**

**che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio concernente
talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1224/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 310/2002 autorizza la Commissione a modificare l'allegato I di tale regolamento sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC ⁽³⁾.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 310/2002 elenca i nomi delle persone, degli enti e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e le risorse economiche previste da detto regolamento.

(3) Il 22 luglio 2002 il Consiglio ha deciso di emendare l'allegato della posizione comune 2002/145/PESC. L'allegato I deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 310/2002 viene sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle persone, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 310/2002

1. Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, nato il 21.2.1924 a Kutama
2. Utete, Charles	Capo di gabinetto, nato il 30.10.1938
3. Mnangagwa, Emmerson	Portavoce del Parlamento, nato il 15.9.1946
4. Nkomo, John	Ministro degli Affari interni, nato il 22.8.1934
5. Goche, Nicholas	Ministro della Sicurezza, nato l'1.8.1946
6. Manyika, Elliot	Ministro della Gioventù, nato il 30.7.1955
7. Moyo, Jonathan	Ministro dell'Informazione, nato il 12.1.1957
8. Charamba, George	Segretario permanente e portavoce del ministro dell'Informazione
9. Chinamasa, Patrick	Ministro della Giustizia, nato il 25.1.1947
10. Made, Joseph	Ministro dell'Agricoltura, nato il 21.11.1954
11. Chombo, Ignatius	Ministro degli Enti locali, nato l'1.8.1952
12. Mudenge, Stan	Ministro degli Affari esteri, nato il 17.12.1941, Riserva di Zimutu
13. Chiwewe, Willard	Segretario principale del ministro degli Affari esteri, nato il 19.3.1949
14. Zvinavashe, Vitalis	Generale (CSM), nato nel 1943
15. Chiwenga, Constantine	Luogotenente generale (esercito), nato il 25.8.1956
16. Shiri, Perence	Generale (forze aeree), nato l'1.11.1955
17. Chihuri, Augustine	Commissario (polizia), nato il 10.3.1953
18. Muzonzini, Elisha	Brigadier Generale (servizi d'informazione), nato il 24.6.1957
19. Zimonte, Paradzai	Direttore penitenziario
20. Sekeramayi, Sidney	Ministro della Difesa, nato il 30.3.1944
21. Muzenda, Simon Vengesai	Vice presidente, data di nascita 28.10.1922
22. Msika, Joseph	Vice presidente, data di nascita 6.12.1923
23. Makoni, Simbarashe	Ministro delle Finanze, data di nascita 22.3.1950
24. Murerwa, Herbert	Ministro dell'Industria e del Commercio internazionale, data di nascita 31.7.1941
25. Mujuru, Joyce	Ministro delle Risorse rurali e idriche, data di nascita 15.4.1955
26. Moyo, July	Ministro della Funzione pubblica, del Lavoro e della Previdenza sociale, data di nascita 7.5.1950
27. Chigwedere, Aeneas	Ministro dell'Istruzione, dello Sport e della Cultura, data di nascita 25.11.1939
28. Stamps, Timothy	Ministro della Salute e dell'Infanzia, data di nascita 15.10.1936
29. Mobeshora, Swithun	Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, data di nascita 20.8.1945
30. Chindori-Chininga, Edward	Ministro delle Attività minerarie e dell'Energia, data di nascita 14.3.1955
31. Nhema, Francis	Ministro dell'Ambiente e del Turismo, data di nascita 17.4.1959
32. Mumbengegwi, Samuel	Ministro dell'Istruzione superiore e della Tecnologia, data di nascita 23.10.1942
33. Nyoni, Sithembiso	Ministro aggiunto del settore informale, data di nascita 20.9.1949
34. Muchena, Olivia	Ministro aggiunto presso l'ufficio del vice presidente Msika, data di nascita 18.8.1946
35. Buka, Flora	Ministro aggiunto presso l'ufficio del vice presidente Muzenda, data di nascita 25.2.1968
36. Dabengwa, Dumiso	Alto funzionario del comitato, data di nascita 1939
37. Mujuru, Solomon	Alto funzionario del comitato, data di nascita 1949
38. Nkomo, Stephen	Alto funzionario del comitato, data di nascita 1925
39. Mugabe, Sabina	Alto funzionario del comitato, data di nascita 14.10.1934
40. Muzenda, Tsitsi	Alto funzionario del comitato
41. Karimanzira, David	Segretario per le finanze, data di nascita 25.5.1947
42. Mutasa, Didymus	Segretario per le relazioni esterne, data di nascita 27.7.1935
43. Shamuyarira, Nathan	Segretario per l'informazione e la propaganda, data di nascita 29.9.1928
44. Tungamirai, Josiah	Segretario per l'occupazione e l'indigenizzazione, data di nascita 8.10.1948

45. Ndlovu, Naison	Segretario per la produzione ed il lavoro, data di nascita 22.10.1930
46. Hove, Richard	Segretario per le questioni economiche, data di nascita 1935
47. Muchinguri, Oppah	Segretario per le questioni di genere e la cultura, data di nascita 14.12.1958
48. Masuku, Angeline	Segretario per il benessere delle persone disabili e svantaggiate
49. Sikhosana, Absolom	Segretario per la gioventù
50. Lesabe, Thenjiwe	Segretario per la condizione femminile, data di nascita 1933
51. Chikowore, Enos	Segretario per i terreni e i nuovi insediamenti, data di nascita 1936
52. Kuruneri, Christopher	Vice ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949
53. Ncube, Abedinico	Vice ministro degli affari esteri, data di nascita 13.10.1954
54. Mohadi, Kembo	Vice ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia popolare, data di nascita 15.11.1949
55. Shumba, Isaiah	Vice ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
56. Parirenyatwa, David	Vice ministro della sanità e dell'infanzia, data di nascita 2.8.1950
57. Mangwana, Paul	Vice ministro della giustizia, delle questioni giuridiche e parlamentari, data di nascita 10.8.1961
58. Mushohwe, Christopher	Vice ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, data di nascita 6.2.1954
59. Mahofa, Shuvai	Vice ministro della formazione giovanile, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
60. Gumbo, Rugare	Vice ministro degli affari interni, data di nascita 8.3.1940
61. Mangwende, Witness	Vice segretario per l'amministrazione, data di nascita 1946
62. Tawengwa, Solomon	Vice segretario per le finanze
63. Ndlovu, Sikhanyiso	Vice segretario per il commissariato, data di nascita 20.9.1949
64. Mpofo, Obert	Vice segretario per la sicurezza nazionale, data di nascita 12.10.1951
65. Moyo, Simon Khaya	Vice segretario per le questioni giuridiche, data di nascita 1945
66. Malinga, Joshua	Vice segretario per le persone disabili e svantaggiate
67. Madzongwe, Edna	Vice segretario per la produzione ed il lavoro, data di nascita 11.7.1943
68. Sakupwanya, Stanley	Vice segretario per la sanità e l'infanzia
69. Pote, S M	Vice segretario per le questioni di genere e la cultura
70. Kasukuwere, Saviour	Vice segretario per la gioventù, data di nascita 23.10.1970
71. Mathuthu, T	Vice segretario per i trasporti e la previdenza sociale
72. Mugabe, Grace	Moglie di Robert Mugabe, data di nascita 23.7.1965

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

concernente il regime di aiuti che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore dell'apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio

[notificata con il numero C(2002) 372]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi di detti articoli e viste queste osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 13 ottobre 2000, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti destinato a facilitare l'apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio.

(2) Con lettera del 22 dicembre 2000, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti al funzionamento destinati alla copertura dei costi di gestione delle nuove linee. Con questa stessa lettera, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di non sollevare obiezioni al finanziamento di studi di fattibilità preliminare.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in causa.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni a questo riguardo da parte degli interessati. Le ha trasmesse alla Francia dandole la possibilità di commentarli, ed ha ricevuto i suoi commenti con lettera del 3 agosto 2001.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Le misure per le quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d'esame mirano ad attenuare le difficoltà finanziarie inerenti all'apertura di nuove linee marittime a corto raggio.

(6) L'aiuto, di una durata massima di tre anni, è legato ad un massimale in percentuale delle spese ammissibili (massimo 30 %) ed in valore assoluto (un milione di EUR il primo anno, 2/3 dell'importo concesso il secondo anno e 1/3 di questo importo il terzo anno).

(7) L'aiuto potrà essere erogato soltanto a progetti che associano molti soggetti della catena di trasporto e dei caricatori. I progetti in causa devono riguardare la creazione di una nuova linea che collega a) dei porti francesi tra loro o b) un porto francese ed un porto di un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 16.

- (8) Le spese ammissibili sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 2196/98 del Consiglio, del 1° ottobre 1998, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato ⁽¹⁾, cioè:
- a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto (autocarri, rimorchi, semirimorchi, casse mobili, contenitori di 20 piedi e oltre);
 - b) i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale rotabile (comprese le locomotive) nonché le navi per la navigazione interna o marittima, fatta salva, per quanto riguarda la navigazione interna, l'osservanza delle norme specifiche in materia di risanamento strutturale;
 - c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia, la via navigabile, la via marittima e la strada;
 - d) i costi di uso delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione interna e marittima, esclusi le spese portuali e i costi di trasbordo;
 - e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
 - f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per render noti i nuovi servizi di trasporto predisposti.

L'accettabilità dei costi considerati sotto a), b), c) ed e) è condizionata all'impegno dei beneficiari dell'aiuto di mantenere i materiali sul collegamento interessato.

Ragioni che hanno condotto all'avvio del procedimento

- (9) Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le modalità di applicazione degli aiuti al funzionamento garantiscano la necessità e la proporzionalità all'obiettivo perseguito. I dubbi della Commissione riguardavano in particolare i seguenti elementi:
- a) le misure di aiuto previste devono contribuire a ridurre la parte del traffico su strada a vantaggio dell'integrazione del trasporto marittimo a corto raggio nella catena intermodale dei servizi di trasporto porta a porta; viceversa non devono condurre a sviamenti di traffico tra porti contigui o tra modi di trasporto che a loro volta esplicano una funzione positiva nel quadro di una politica di mobilità sostenibile, ad esempio la ferrovia o le vie d'acqua interne;

- b) per garantire la trasparenza finanziaria del regime di aiuti, facilitarne il controllo ed evitare i rischi di sovvenzioni incrociate, la Commissione aveva sottolineato nella sua decisione di avviare il procedimento che l'entità giuridica cui va versato l'aiuto doveva disporre di una contabilità separata che consentisse di identificare chiaramente i flussi finanziari relativi al finanziamento dei progetti prescelti;
- c) la Commissione aveva anche sottolineato che le modalità di selezione dei progetti che le autorità francesi intendevano finanziare erano insufficientemente precisate. Secondo la Commissione, la procedura di selezione deve garantire che saranno prescelti per beneficiare degli aiuti al funzionamento soltanto i progetti economicamente redditizi a termine e atti a contribuire realmente allo sviluppo del settore del trasporto marittimo a corto raggio. Le modalità di applicazione del regime di aiuti devono altresì garantire l'assenza di discriminazioni per ragioni connesse alla nazionalità tra tutti gli operatori della catena di trasporto, nonché i caricatori;
- d) la Commissione aveva anche segnalato che essendo la finalità degli aiuti al funzionamento esclusivamente quella di agevolare l'avvio di servizi di trasporto marittimo a corto raggio economicamente redditizi a termine, essa riteneva che questi aiuti non dovevano in linea di massima essere cumulabili con il versamento di somme in contropartita di obblighi di servizio pubblico imposti sulle linee in questione.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (10) In seguito alla pubblicazione della decisione di avviare il procedimento, molte parti interessate (operatori marittimi ed autorità portuali) hanno indirizzato le loro osservazioni alla Commissione. Essenzialmente, esse condividono i dubbi della Commissione e sottolineano la necessità di evitare che la creazione di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio, anziché comportare una diminuzione da parte del traffico stradale ed un aumento correlativo da parte del trasporto marittimo, comporti una deviazione di traffico delle linee marittime esistenti, servite a partire da altri porti da altri operatori, verso le nuove linee che beneficiano di un aiuto. Per alcune parti interessate l'entità dell'aiuto deve essere limitata ad un livello ragionevole, in particolare in caso di cumulo degli aiuti nazionali con misure di sostegno comunitario a titolo delle azioni pilota a favore del trasporto combinato (PACT). L'importanza di realizzare, a livello nazionale, una procedura chiara e trasparente di selezione dei progetti che devono essere oggetto di un aiuto è stata anche sottolineata allo scopo in particolare di garantire che si tenga conto degli effetti dell'aiuto sul mercato in causa.

⁽¹⁾ GUL 277 del 14.10.1998, pag. 1.

IV. COMMENTI DELLA FRANCIA

- (11) Le autorità francesi hanno sottolineato la loro volontà di realizzare il dispositivo di aiuti in modo trasparente e non discriminatorio vegliando a non sostenere progetti suscettibili di indurre distorsioni della concorrenza con altri tipi di trasporto alternativi al modo stradale esistenti. In compenso, si sono opposte a condizionare il lancio di una linea nuova all'accordo preliminare delle autorità pubbliche interessate e degli operatori esistenti. Circa l'entità dell'aiuto, le autorità francesi hanno accettato che in caso di cumulo degli aiuti al funzionamento con altri dispositivi di aiuti comunitari, il tasso d'intensità del 30 % delle spese ammissibili si applica al totale cumulato degli aiuti, nazionali e comunitari.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (12) Le misure in causa costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Infatti, queste sono finanziate tramite risorse di Stato e beneficiano ad imprese individuali riducendo i costi che esse avrebbero normalmente dovuto sostenere. Trattandosi di imprese che operano sul mercato del trasporto marittimo a corto raggio (un'attività economica di carattere internazionale aperta alla concorrenza degli altri operatori comunitari), il criterio dell'incidenza degli scambi tra Stati membri si può considerare soddisfatto nel caso in questione.
- (13) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 prevedono alcune deroghe al divieto enunciato al paragrafo 1 di detto articolo. La Commissione considera che nessuna delle deroghe previste al paragrafo 2 si applica alle misure di aiuto in causa. Poiché queste si prefiggono di promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, la Commissione considera che bisogna valutarne la compatibilità nei confronti della deroga prevista al paragrafo 3, lettera c).
- (14) Nel settore marittimo, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo⁽¹⁾ precisano quali programmi di aiuti possono essere realizzati per sostenere gli interessi marittimi comunitari. In particolare vi è precisato, al punto 2.2, che accanto agli obiettivi relativi alla salvaguardia dell'occupazione comunitaria, alla preservazione del «know-how» marittimo della Comunità ed al miglioramento della sicurezza, si possono prendere in considerazione anche altri obiettivi della politica comune in materia di trasporti, come l'istituzione di un quadro comunitario per la mobilità sostenibile e, all'interno di questo quadro, la promozione del trasporto marittimo a corto raggio e il massimo sviluppo di questo tipo di trasporto.

- (15) Nella sua comunicazione⁽²⁾ sullo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, la Commissione sottolinea il ruolo di questo tipo di trasporto per favorire una mobilità sostenibile e sicura, rafforzare la coesione nell'Unione e migliorare l'efficacia del trasporto in un approccio intermodale. Riconosce anche che la promozione del trasporto marittimo a corto raggio deve essere fatta a tutti i livelli, comunitario, nazionale e regionale.
- (16) La Commissione ha sostenuto numerosi progetti relativi a trasporto marittimo a corto raggio, a titolo del quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo o del PACT, o anche a titolo delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) o del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Lo sviluppo di questo tipo di trasporto si scontra però con il grande ostacolo rappresentato dall'entità dei costi di lancio di nuovi progetti.
- (17) Le misure d'aiuto previste si iscrivono in questo contesto. Il loro obiettivo è di completare, con un programma nazionale, gli interventi comunitari a titolo del programma PACT, finanziando progetti addizionali, alcuni dei quali non sarebbero ammissibili agli interventi comunitari perché concernono soltanto operatori nazionali.
- (18) Tuttavia, per potere beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), queste misure devono essere strettamente proporzionate all'obiettivo perseguito e non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione constata d'altra parte che queste misure costituiscono aiuti al funzionamento che sono, normalmente, incompatibili con il trattato⁽³⁾. Essi possono essere autorizzati soltanto a titolo eccezionale, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁴⁾, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽⁵⁾, ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽⁶⁾.
- (19) Nella fattispecie, la Commissione rileva che l'obiettivo degli aiuti previsti concorda con la sua politica a favore del trasporto marittimo a corto raggio, ma essa deve tuttavia assicurarsi che le loro modalità non provochino distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.
- (20) Considerando le ragioni che hanno condotto all'avvio del procedimento ed alle osservazioni delle parti interessate, la Commissione fa le constatazioni qui di seguito.

⁽²⁾ COM(1999) 317 def.

⁽³⁾ Cfr. in particolare le decisioni di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nelle cause C 2/97 (GU C 93 del 22.3.1997) e C 21/98 (GU C 227 del 28.8.1999).

⁽⁴⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

⁽¹⁾ GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

- (21) Le autorità francesi si sono impegnate a sostenere soltanto progetti di cui è dimostrato — in particolare mediante uno studio di fattibilità preliminare — che contribuiscono effettivamente a ridurre la parte del traffico stradale senza comportare deviazioni di traffico a scapito di altri tipi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, come la ferrovia o la navigazione interna. A tal fine, i progetti presi in considerazione riguarderanno in modo prioritario i progetti di trasporto combinato. Le autorità francesi hanno precisato che con la nozione di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio si intendeva ogni linea avente un punto di origine e un punto di destinazione diversi da quelli delle linee esistenti sul mercato in causa. La Commissione considera che questi impegni, combinati con l'istituzione di una procedura trasparente di selezione dei progetti (cfr. considerando 23) permettono di evitare che l'obiettivo perseguito dal regime di aiuti previsto provochi deviazioni di traffico contrarie all'interesse comune.
- il contributo finanziario richiesto,
 - gli obiettivi del progetto, le sue ragioni, la clientela potenziale, il prezzo e le prestazioni del servizio, il fatturato previsto, la redditività,
 - la descrizione dettagliata dei costi per ciascuna voce di spese,
 - la necessità del contributo e informazioni concernenti le altre fonti di finanziamento,
 - l'impatto previsto in materia di creazione di posti di lavoro diretti o indiretti,
 - i benefici per l'ambiente e la sicurezza rispetto alla situazione attuale.
- (22) Per beneficiare delle misure di aiuti, un'autorità giuridica distinta dovrà essere costituita tra i partner di un progetto di linea. L'esistenza di questa entità giuridica distinta presuppone in pratica l'istituzione di una contabilità separata da quella dei partner del progetto in causa. La Commissione considera che l'istituzione di un'entità distinta, appositamente costituita al solo fine di beneficiare delle misure in causa, permette di garantire la trasparenza finanziaria del regime di aiuti. Conformemente alle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, nel caso in cui questa entità avesse altre attività economiche, esse dovrebbero essere oggetto di una contabilità separata.
- (23) Le autorità francesi hanno precisato che l'aiuto all'apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio non potrà essere cumulato con la concessione, sulla stessa linea, di compensazioni per obblighi di servizio pubblico. In compenso, quest'aiuto potrà essere cumulato con misure di sostegno comunitario, in particolare a titolo del programma PACT o del futuro programma Marco Polo destinato a sostituirlo. Tuttavia, in questo caso, le autorità francesi hanno segnalato che il tasso d'intensità del 30 % delle spese ammissibili sarà applicato al totale cumulato degli aiuti, nazionali e comunitari. La Commissione considera che l'applicazione del massimale d'intensità del 30 % delle spese ammissibili in caso di cumulo degli aiuti nazionali e degli aiuti comunitari contribuisce a limitare l'impatto dell'aiuto sulla concorrenza nel settore.
- (24) Nell'ambito della procedura di esame, le autorità francesi hanno precisato le modalità di selezione dei progetti. Hanno segnalato che questi dovranno essere oggetto di un dossier di presentazione comprendente gli elementi pertinenti che figurano nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2196/98, in particolare:
- l'identificazione del progetto, dei richiedenti e dell'entità giuridica cui va versato l'aiuto,
- (25) Le autorità francesi hanno anche segnalato che i dossier delle domande d'aiuto comprenderanno uno studio di fattibilità accompagnata da un business plan da cui risulti la validità del progetto in causa. Il dossier sarà sottoposto al parere di una commissione di selezione che dipende dal ministero dei Trasporti, e che comprende, accanto ai rappresentanti di questo ministero, un rappresentante dell'ufficio delle azioni intermodali e del trasporto combinato (questo ufficio garantisce la rappresentazione della Francia nel quadro del programma PACT) ed un rappresentante del ministero delle Finanze. Questa commissione potrà ricorrere ad esperti qualificati con funzione consultiva.
- (26) Per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito della procedura di selezione dei progetti, le autorità francesi si sono impegnate a rispettare le procedure seguenti:
- a) un invito a manifestazione d'interesse sarà lanciato periodicamente (all'inizio di ogni anno civile ad esempio) sotto forma di annuncio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dove si precisano le modalità del regime di aiuti, la procedura da seguire ed i criteri di selezione dei candidati;
 - b) per i progetti di collegamento tra un porto francese ed un porto di un altro Stato membro, sarà inserita nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una dichiarazione d'intento che precisa l'oggetto del progetto e il massimale dell'aiuto previsto e invita le parti interessate a manifestarsi entro quindici giorni lavorativi. In caso di opposizione motivata di una di queste parti, il progetto d'aiuto dovrà essere notificato alla Commissione per autorizzazione preventiva.
- (27) La Commissione considera che l'effetto combinato della procedura di selezione dei progetti di cui al considerando 24, che le autorità francesi si sono impegnate a realizzare, e della necessità di un'autorizzazione preventiva della Commissione in caso d'opposizione di una parte interessata al lancio di una nuova linea internazionale, permettono di garantire la trasparenza e l'assenza di discriminazione per ragioni di nazionalità tra gli operatori della catena di trasporto.

- (28) La Commissione rileva anche che gli aiuti in causa hanno una durata massima di tre anni e che la loro intensità è decrescente. Questa durata corrisponde alla durata massima dei finanziamenti comunitari a titolo del programma PACT. La Commissione considera che la durata limitata dell'aiuto, combinato con la sua regressività ed il doppio massimale d'intensità, in valore assoluto ed in percentuale delle spese ammissibili, permette di limitare l'impatto delle misure in causa sulla concorrenza nel settore.

VI. CONCLUSIONI

- (29) Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che i dubbi circa la compatibilità degli aiuti operativi all'apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio che la Francia prevede di mettere ad esecuzione sono sciolti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Francia prevede di concedere a favore dell'apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio è compatibile con il mercato comune a titolo dell'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato.

La concessione di questo aiuto è quindi autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2002

che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

(2002/611/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 573/2002 ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 575/2002 ⁽⁵⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.
- (2) Dopo l'adozione dei dazi compensativi provvisori, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sulle sovvenzioni, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono riportate nel regolamento (CE) n. 1338/2002, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India ⁽⁶⁾.
- (3) Analogamente, dopo l'adozione dei dazi antidumping provvisori, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono riportate nel regolamento (CE) n. 1339/2002, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidum-

ping provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese ⁽⁷⁾.

- (4) Le inchieste hanno confermato le risultanze provvisorie riguardanti le sovvenzioni pregiudizievoli connesse alle importazioni originarie dell'India e le pratiche di dumping pregiudizievoli sulle importazioni originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese.

B. IMPEGNI

- (5) Dopo l'adozione dei dazi antidumping e compensativi provvisori, l'unico produttore esportatore dell'India che ha collaborato (la «società») ha offerto un impegno di prezzo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) 384/96 («regolamento antidumping di base») e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2026/97 («regolamento antisovvenzioni di base»), accettando di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni e del dumping.
- (6) La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni. Vista la struttura delle vendite della società, inoltre, la Commissione giudica minimi i rischi di elusione dell'impegno.
- (7) In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato considerato accettabile e la società in questione è stata informata dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi principali su cui si basa l'accettazione.
- (8) Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato ai regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, per garantire l'effettiva esecuzione dell'impegno sarà applicata l'aliquota appropriata del dazio compensativo o del dazio antidumping.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 4.4.2002, pag. 28.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) In caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere istituito un dazio compensativo e un dazio antidumping a norma dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento antisovvenzioni di base e dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base,

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
India	Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India	A398

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dal produttore sottoindicato nell'ambito del procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e del procedimento antidumping riguardante le importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2002

concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2002 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1410]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/612/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano e gli idrobromofluorocarburi.
- (2) Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità che possono essere utilizzate e le imprese che ne possono fare uso.
- (3) I criteri della Commissione per determinare gli usi essenziali di una sostanza sono indicati nella decisione IV/25 del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, di seguito «protocollo di Montreal».
- (4) La decisione XII/9 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli inalatori-dosatori adoperati per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche.
- (5) La decisione X/19 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli usi di laboratorio e di analisi elencati nell'allegato IV della relazione sulla settima riunione delle parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione sulla sesta riunione delle parti e alle decisioni VII/11 e XI/15 adottate dalle parti del protocollo di Montreal.

- (6) La decisione VIII/9 adottata dalle parti del protocollo di Montreal consente al segretariato di autorizzare, in caso di emergenza, il consumo di una quantità non superiore alle 20 tonnellate di sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali su richiesta di una delle parti. La Comunità ha inoltrato una richiesta in questo senso per le analisi relative alle tracce di olio in acqua nel 2002.
- (7) La Commissione ha pubblicato una comunicazione⁽³⁾ destinata alle imprese nella Comunità che intendono utilizzare sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2002 ed ha ricevuto dichiarazioni al riguardo nel 2002.
- (8) Per soddisfare la necessità di sostanze controllate per usi essenziali, si può autorizzarne la produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2037/2000, o l'importazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento.
- (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabili per usi medici essenziali nella Comunità nel 2002 è di 2 558 948,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell'ozono).
2. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabili per usi essenziali di laboratorio nella Comunità è di 135 971,59 kg PRO.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.⁽³⁾ GU C 205 del 21.7.2001, pag. 2.

3. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabili per usi essenziali nella Comunità nel 2002 è di 3 758,70 kg PRO.

4. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabili per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2002 è di 151 668,50 kg PRO.

5. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabili per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2002 è di 641,18 kg PRO.

6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabili per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2002 è di 4,53 kg PRO.

7. La quantità di sostanze controllate dei gruppi I e IV soggetta al regolamento (CE) n. 2037/2000 utilizzabile per le analisi relative alle tracce di olio in acqua nella Comunità nel 2002 è di 11 927,50 kg PRO di CFC 113 e di 4 502,50 kg PRO di tetracloruro di carbonio.

Articolo 2

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002 si applicano le norme seguenti:

- 1) i quantitativi dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per gli usi medici essenziali saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato I;
- 2) i quantitativi dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per gli usi essenziali di laboratorio saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato II;
- 3) i quantitativi di halon per gli usi essenziali di laboratorio saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato III;
- 4) i quantitativi di tetracloruro di carbonio agli usi essenziali di laboratorio saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato IV;
- 5) I quantitativi di 1,1,1-tricloroetano per gli usi essenziali di laboratorio saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato V;
- 6) i quantitativi di idrobromofluorocarburi per gli usi essenziali di laboratorio saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato VI;
- 7) i quantitativi di CFC 113 e tetracloruro di carbonio per gli usi essenziali di laboratorio e, in particolare, per le analisi relative alle tracce di olio in acqua saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato VII;
- 8) i quantitativi di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano e idrobromofluorocarburi per gli usi essenziali saranno assegnati alle imprese elencate nell'allegato VIII.

Articolo 3

I destinatari della presente decisione sono elencati in appresso:

3M Health Care Ltd
3M House
Morley Street
LE11 1EP
Loughborough
United Kingdom

Bespak plc
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk
PE30 2JJ
United Kingdom

Boehringer Ingelheim GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo, 26/A
I-43100 Parma

GlaxoSmithKline
Speke Boulevard
Speke
Liverpool
L24 9JD
United Kingdom

IG Sprühtechnik GmbH
Im Hemmet 1
D-79664 Wehr

IVAX Ltd
Unit 301 Industrial Park
Waterford
Ireland

Jaba Farmacêutica SA
Rua da Tapada Grande n.º 2
P-Abrunheira, 2710-089, Sintra

Laboratorio Aldo Unión SA
Baronessa de Maldá 73
Esplugues de Llobregat
E-08950 Barcelona

Laboratorios Lesvi SA
Apartado de Correos, 65
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Laboratorios Vita SA
Avinguda Barcelona 69
E-08970 Sant Joan Despí

MIZA Pharmaceuticals Ltd
Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road
Runcorn WA7 1NU
United Kingdom

Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg

SICOR SpA
Via Terrazzano, 77
I-20017
Rho (MI)

Valeas SpA Pharmaceuticals
Via Vallisneri, 10
I-20133 Milano

Valois SA
50, avenue de l'Europe
F-78160 Marly Le Roi

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA
LINDAL Group Italia
Via del Pino, 10
I-23854 Olginate (LC)

Acros Organics bvba
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
B-2440 Geel

Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel

Atofina SA
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris La Défense

Airbus France
316, route de Bayonne
F-31300 Toulouse

Bie & Bertsen
Sanbækvej 7
DK-2610 Rødovre

Biosolove BV
Waalreneweg 17
5554 HA Valkenswaard
Nederland

Butterworth Laboratories Ltd
54 Waldegrave Road,
Teddington
TW11 8NY
United Kingdom

Carl Roth GmbH
Schoemperlenstraße 1-5
D-76231 Karlsruhe

Carlo Erba Réactifs
Parc d'Activités des Portes
Ch. du Vexin,
BP 616
F-27106 Val de Reuil Cedex

Codif International
61, rue du Commandant-l'Herminier
Rothéneuf
F-35404 Saint-Malo Cedex

Dow Benelux BV
Herbert H. Dowweg
4530 AA Terneuzen
Nederland

Fisher Scientific GmbH
Im Heiligen Feld 17
D-58239 Schwerte

Fisher Scientific
Bishop Meadow Road
Loughborough
LE11 5RG
United Kingdom

Honeywell Specialty Chemicals
Wunstorfer Straße 40
Postfach 100262
D-30918 Seelze

Ineos Fluor Ltd
PO Box 13, The Heath
WA7 4QF Runcorn
United Kingdom

Katholieke Universiteit Leuven
Krakenstraat 3
B-3000 Leuven

Laboratoires sérobiologiques
3, rue de Seichamps
F-54425 Pulnoy

Mallinckrodt Baker BV
Rijsterborgherweg 20
7412 VA Deventer
Nederland

Merck Eurolab
201, rue Carnot
F-94126 Fontenay-sous-bois

Merck KgaA
Frankfurter Straße 250
D-64271 Darmstadt

Panreac Quimica SA
Riera de Sant Cugat 1
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Promochem GmbH
Mercatorstraße 51
D-46485 Wesel

Rathburn Chemicals Mfg Ltd
Caberston Road
Walkerburn
EH43 6AS
United Kingdom

SDS Solvents, Documentation, Synthèses SA
Z.I. de Valdonn,
BP 4
F-13124 Peypin

Sigma Aldrich Chemie GmbH
Riedstraße 2
D-89555 Steinheim

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais, L'isle d'abeau Chesnes
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham
SP8 4XT
United Kingdom

Sigma Aldrich Laborchemikalien
Wunstorfer Straße 40
Postfach 100262
D-30918 Seelze

YA Kemia Oy
Teerisuonkuja 4
FIN-00700 Helsinki

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2002.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO I

USI MEDICI ESSENZIALI

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:

3M (UK)	Laboratorios Vita (E)
Bespak (UK)	Laboratorio Aldo-Unión (E)
Boehringer Ingelheim (D)	Miza Pharmaceuticals (UK)
Chiesi (I)	Schering-Plough (B)
Glaxo Smith Kline (UK)	Sicor (I)
IG Sprühtechnik (D)	VARI (I)
IVAX (IRL)	Valeas (I)
Jaba Farmacêutica (P)	Valois (F)
Laboratorios Lesvi (E)	

ALLEGATO II

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per usi di laboratorio e di analisi:

Agfa-Gevaert (B)	Katholieke Universiteit Leuven (B)
Atofina (F)	Merck Eurolab (F)
Bie & Berntsen (DK)	Merck (D)
Biosolve (NL)	Panreac Química (E)
Carl Roth (D)	Promochem (D)
Carlo Erba Réactifs (F)	Rathburn Chemicals (UK)
Dow Benelux (NL)	SDS Solvants (F)
Fisher Scientific (D)	Sigma Aldrich Chemie (D)
Fisher Scientific (UK)	Sigma Aldrich Chimie (F)
Honeywell Specialty Chemicals (D)	Sigma Aldrich Company (UK)
Ineos Fluor (UK)	YA Kemia Oy (FIN)

ALLEGATO III

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per usi di laboratorio e di analisi:

Airbus (F)
Butterworth Laboratories (UK)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Company (UK)

ALLEGATO IV

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per usi di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)	Merck Eurolab (F)
Agfa-Gevaert (B)	Merck (D)
Bie & Berntsen (DK)	Panreac Quimica (E)
Biosolve (NL)	Rathburn Chemicals (UK)
Carlo Erba Réactifs (F)	SDS Solvants (F)
Codif International (F)	Sigma Aldrich Chemie (D)
Dow Benelux (NL)	Sigma Aldrich Chimie (F)
Fisher Scientific (UK)	Sigma Aldrich Company (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (B)	Sigma Aldrich Laborchemikalien (D)
Laboratoires Sérologiques (F)	YA Kemia Oy (FIN)
Mallinckrodt Baker (NL)	

ALLEGATO V

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per usi di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)	Merck (D)
Agfa-Gevaert (B)	Panreac Química (E)
Bie & Berntsen (DK)	Rathburn Chemicals (UK)
Dow Benelux (NL)	Sigma Aldrich Chemie (D)
Katholieke Universiteit Leuven (B)	Sigma Aldrich Chimie (F)
Mallinckrodt Baker (NL)	Sigma Aldrich Company (UK)

ALLEGATO VI

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per usi di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)

ALLEGATO VII

USI ESSENZIALI DI LABORATORIO DI EMERGENZA

Imprese a cui sono assegnati i quantitativi di sostanze controllate contenenti CFC 113 e tetracloruro di carbonio che possano essere importate con deroga temporanea per le analisi relative alle tracce di olio in acqua:

Bie & Berntsen (DK)	Honeywell Specialty Chemicals (D)
Biosolve (NL)	Mallinckrodt Baker (NL)
Carlo Erba Réactifs (F)	Merck (D)
Carl Roth (D)	Promochem (D)
Fisher Scientific (D)	Rathburn Chemicals (UK)

Possono essere importati 16 430 kg PRO di sostanze controllate per le analisi di laboratorio relative alle tracce di olio in acqua effettuate in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Per questo genere di analisi, nessuno Stato membro può autorizzare la produzione di sostanze che riducono lo strato di ozono per questo genere di analisi, né laboratori e fornitori le possono fornire da stock esistenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importatori elencati nell'allegato VII non devono fornire le sostanze controllate importate per l'uso soggetto a deroga ad utilizzatori in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito.

Le imprese che utilizzano sostanze che riducono lo strato di ozono per le analisi relative alle tracce di olio in acqua in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito dal 1° gennaio 2002 violano il regolamento (CE) n. 2037/2000.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2002

che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2002) 2676]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/160/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/150/CE ⁽⁴⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma di suini.
- (2) La decisione 93/199/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/667/CE ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini dai paesi terzi.
- (3) La decisione 95/94/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/727/CE ⁽⁸⁾, stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità.
- (4) Successivamente alle missioni condotte dalla Commissione e tenuto conto della situazione zoonosanitaria del paese, Cipro deve essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni a norma della decisione 93/160/CEE.
- (5) I servizi veterinari competenti di Cipro, della Svizzera, del Canada e dell'Ungheria hanno presentato domanda affinché i centri ufficialmente riconosciuti nei propri territori per l'esportazione di sperma di animali domestici della specie suina verso la Comunità siano aggiunti all'elenco stabilito dalla decisione 95/94/CE.

- (6) I servizi veterinari competenti dei paesi interessati hanno fornito alla Commissione garanzie circa il rispetto dei requisiti previsti all'articolo 8 della direttiva 90/429/CEE e i centri di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti per l'esportazione nella Comunità.
- (7) Il modello del certificato di polizia sanitaria previsto dalla decisione 93/199/CEE deve essere adattato per tener conto della situazione sanitaria di ciascun paese terzo e delle modifiche apportate alla direttiva 90/429/CEE.
- (8) È opportuno riunire in un unico documento tutte le informazioni relative all'importazione di sperma di suini (elenco dei paesi terzi autorizzati, condizioni veterinarie applicabili alle importazioni ed elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti nei suddetti paesi terzi) e abrogare di conseguenza le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di cui all'allegato I di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato III e raccolto nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti di cui all'allegato V.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di cui all'allegato II di sperma di suini conforme alle condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV e raccolto nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti di cui all'allegato V.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 67 del 19.3.1993, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 260 dell'8.10.1994, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 87.

⁽⁸⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 23.

Articolo 2

Gli Stati membri possono rifiutare l'ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora il loro territorio o la regione suddetti siano stati riconosciuti indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Le decisioni 93/160/CEE, 93/199/CEE e 95/94/CE sono abrogate.

Articolo 4

Le importazioni di sperma certificate secondo le disposizioni e il modello di certificato precedentemente in vigore sono accettate per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO I

Canada
Nuova Zelanda
Stati Uniti d'America

ALLEGATO II

Svizzera
Ungheria
Cipro

D. INFORMAZIONI SANITARIE

13. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, avendo letto e preso conoscenza della direttiva 90/429/CEE, come modificata, certifica che:

13.1. (nome del paese terzo)

è stato/a indenne da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) negli ultimi 12 mesi e nello stesso periodo non vi sono state praticate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie⁽³⁾;

oppure: è riconosciuto/a indenne da afta epizootica senza vaccinazione dall'Ufficio internazionale delle epizoozie e indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini conformemente alle norme stabilite nel codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie⁽³⁾.

13.2. Il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:

a) è riconosciuto ai fini dell'esportazione verso la Comunità dai servizi veterinari di e soddisfa i requisiti di cui all'allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma);

b) si trovava in una zona non soggetta a divieto, nel corso del periodo compreso tra i tre mesi precedenti alla data del prelievo e la data della spedizione, a causa dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) o stomatite vescicolare;

c) nel corso del periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta dello sperma da esportare e 30 giorni dopo la raccolta, è rimasto indenne da segni clinici di tubercolosi, brucellosi, malattia di Aujeszky e rabbia;

d) contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono stati sottoposti, con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky⁽³⁾, oppure

è un centro in cui tutti o parte dei verri sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE; questi verri sono risultati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, non prima di tre settimane, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia⁽³⁾.

Condizioni applicabili all'ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma

13.3. Al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:

a) sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in installazioni specialmente riconosciute a questo fine dall'autorità competente ed in cui si trovavano soltanto animali almeno dello stesso stato sanitario;

b) prima di entrare nell'installazione di quarantena di cui alla lettera a), sono stati scelti da mandrie o da aziende:

— indenni da brucellosi, conformemente all'articolo 3.5.2.1 del codice zoosanitario internazionale,

— nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica era stato presente nei 12 mesi precedenti,

— nelle quali nessuna manifestazione clinica, sierologica o virologica della malattia d'Aujeszky era stata osservata nei 12 mesi precedenti, e

— non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky)

gli animali non sono stati tenuti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;

c) sono stati sottoposti, prima del periodo di quarantena di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti eseguite secondo le norme internazionali:

— una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,

— nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky⁽³⁾, oppure

nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky⁽³⁾;

d) sono stati sottoposti durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti:

- una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,
- nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky⁽³⁾, oppure
nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky⁽³⁾.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di diagnosi di casi di afta epizootica o di un'altra malattia che figura nell'elenco A, se qualcuna delle prove sopra menzionate risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dalle installazioni di quarantena. Nel caso di quarantena in gruppo, la competente autorità prende le misure necessarie per garantire che gli animali restanti abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al paragrafo 13.3.

Tuttavia, per quanto concerne la brucellosi, se gli animali hanno reagito positivamente si applica il seguente protocollo:

- i) i sieri positivi sono sottoposti a una prova di sieroagglutinazione nonché alla prova di cui al primo trattino che non è stata eseguita;
- ii) viene svolta un'indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;
- iii) sugli animali risultati positivi, viene eseguita una seconda serie di prove (prova all'antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) su campioni prelevati più di sette giorni dopo il primo prelievo.

Il sospetto della presenza della brucellosi sarà confermato o eliminato in base ai risultati dell'indagine svolta presso le aziende di origine e al raffronto dei risultati delle due serie di prove.

Allorché il sospetto della presenza della brucellosi è eliminato, gli animali che hanno reagito negativamente alla prima prova relativa alla brucellosi possono essere introdotti nel centro. Gli animali che sono risultati positivi ad una prova possono essere accettati se reagiscono negativamente a due serie di prove (prova all'antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) svolte con un intervallo di almeno sette giorni.

- 13.4. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.
- 13.5. Gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali vengono registrati.
- 13.6. Nessuno degli animali ammessi nel centro di raccolta presentava sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione. Tutti gli animali provenivano direttamente da un'installazione di quarantena di cui al paragrafo 13.3, lettera a), che al giorno della spedizione e durante il periodo di residenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti:
 - a) non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);
 - b) nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky era stata osservata nei 30 giorni precedenti.

Esami di routine obbligatori da applicare agli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

- 13.7. Tutti gli animali presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:
 - a) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky, oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE;
 - b) una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi.

Le prove suddette sono state effettuate:

- su tutti gli animali al momento in cui lasciavano il centro, e comunque entro 12 mesi dalla loro ammissione se non hanno lasciato il centro prima di tale termine; il prelievo dei campioni può essere effettuato al macello⁽³⁾, oppure
- sul 25 % degli animali presenti nel centro ogni tre mesi⁽³⁾.

In tal caso, i campioni devono essere rappresentativi dell'intera popolazione, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione, per garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi qualora detta permanenza sia superiore a un anno.

13.8. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.

13.9. Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere ammesso all'importazione.

Lo sperma raccolto da ciascun animale del centro dalla data dell'ultima prova negativa dell'animale in causa è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso all'importazione sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

Requisiti dello sperma raccolto presso centri riconosciuti

13.10. Lo sperma proviene da animali:

- a) che hanno soggiornato in (nome del paese terzo) per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;
- b) che non presentavano segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
- c) che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
- d) conformi ai requisiti di cui al paragrafo 13.3;
- e) non ammessi alla monta naturale;
- f) tenuti presso centri di raccolta dello sperma non situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);
- g) tenuti presso centri di raccolta dello sperma che, per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta, siano rimasti indenni dalla malattia di Aujeszky.

13.11. Nello sperma dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmii. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato.

Tale combinazione deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti:

almeno:

- 500 µg di streptomina per ml di diluito finale,
- 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,
- 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale,
- 300 µg di spectinomina per ml di diluito finale.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

13.12. Lo sperma della presente partita:

- a) è stato immagazzinato secondo quanto previsto nell'allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma) prima della spedizione;
- b) viene trasportato nel paese destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

(¹) Note

- a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto.
- b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione.
- (²) Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.
- (³) Depennare la menzione inutile.

E. VALIDITÀ

14. Data e luogo	15. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	16. Firma del veterinario ufficiale e timbro
------------------	--	--

D. INFORMAZIONI SANITARIE

13. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, avendo letto e preso conoscenza della direttiva 90/429/CEE, come modificata, certifica che:

13.1. (nome del paese terzo)

è stato/stata indenne da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) negli ultimi 12 mesi e nello stesso periodo non vi sono state praticate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie⁽³⁾;

oppure: è riconosciuto/a indenne da afta epizootica senza vaccinazione dall'Ufficio internazionale delle epizoozie e indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini conformemente alle norme stabilite nel codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie⁽³⁾.

13.2. Il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:

- a) è riconosciuto ai fini dell'esportazione verso la Comunità dai servizi veterinari di e soddisfa i requisiti di cui all'allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma);
- b) si trovava in una zona non soggetta a divieto, nel corso del periodo compreso tra i tre mesi precedenti alla data del prelievo e la data della spedizione, a causa dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) o stomatite vescicolare;
- c) nel corso del periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta dello sperma da esportare e 30 giorni dopo la raccolta, è rimasto indenne da segni clinici di tubercolosi, brucellosi, malattia di Aujeszky e rabbia;
- d) contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono stati sottoposti, con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky⁽³⁾, oppure

è un centro in cui tutti o parte dei verri sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE; questi verri sono risultati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, non prima di tre settimane, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia⁽³⁾.

Condizioni applicabili all'ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma

13.3. Al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:

- a) sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in installazioni specialmente riconosciute a questo fine dall'autorità competente ed in cui si trovavano soltanto animali almeno dello stesso stato sanitario;
- b) prima di entrare nell'installazione di quarantena di cui alla lettera a), sono stati scelti da mandrie o da aziende:
 - indenni da brucellosi, conformemente all'articolo 3.5.2.1 del codice zoosanitario internazionale,
 - nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica era stato presente nei 12 mesi precedenti,
 - nelle quali nessuna manifestazione clinica, sierologica o virologica della malattia d'Aujeszky era stata osservata nei 12 mesi precedenti, e
 - non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky)

gli animali non sono stati tenuti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;
- c) sono stati sottoposti, prima del periodo di quarantena di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti eseguite secondo le norme internazionali:
 - una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,
 - nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky⁽³⁾, oppure
 - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky⁽³⁾,

- un test ELISA o una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpi della peste suina classica;
- d) sono stati sottoposti durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti:
 - una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi,
 - nel caso di suini non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky⁽³⁾, oppure
 - nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky⁽³⁾.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di diagnosi di casi di afta epizootica o di un'altra malattia che figura nell'elenco A, se qualcuna delle prove sopra menzionate risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dalle installazioni di quarantena. Nel caso di quarantena in gruppo, la competente autorità prende le misure necessarie per garantire che gli animali restanti abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al paragrafo 13.3.

Tuttavia, per quanto concerne la brucellosi, se gli animali hanno reagito positivamente si applica il seguente protocollo:

- i) i sieri positivi sono sottoposti a una prova di sieroagglutinazione nonché alla prova di cui al primo trattino che non è stata eseguita;
- ii) viene svolta un'indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;
- iii) sugli animali risultati positivi, viene eseguita una seconda serie di prove (prova all'antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) su campioni prelevati più di sette giorni dopo il primo prelievo.

Il sospetto della presenza della brucellosi sarà confermato o eliminato in base ai risultati dell'indagine svolta presso le aziende di origine e al raffronto dei risultati delle due serie di prove.

Allorché il sospetto della presenza della brucellosi è eliminato, gli animali che hanno reagito negativamente alla prima prova relativa alla brucellosi possono essere introdotti nel centro. Gli animali che sono risultati positivi ad una prova possono essere accettati se reagiscono negativamente a due serie di prove (prova all'antigene di brucella tamponato, sieroagglutinazione, fissazione del complemento) svolte con un intervallo di almeno sette giorni.

- 13.4. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.
- 13.5. Gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali vengono registrati.
- 13.6. Nessuno degli animali ammessi nel centro di raccolta presentava sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione. Tutti gli animali provenivano direttamente da un'installazione di quarantena di cui al paragrafo 13.3, lettera a), che al giorno della spedizione e durante il periodo di residenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti:
 - a) non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);
 - b) nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky era stata osservata nei 30 giorni precedenti.

Esami di routine obbligatori da applicare agli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

- 13.7. Tutti gli animali presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:
 - a) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali della malattia di Aujeszky, oppure test ELISA per gli antigeni gE della malattia di Aujeszky nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina gE;
 - b) una prova all'antigene di brucella tamponato per quanto riguarda la brucellosi;
 - c) un test ELISA o una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpi della peste suina.
 Le prove suddette sono state effettuate:
 - su tutti gli animali al momento in cui lasciavano il centro, e comunque entro 12 mesi dalla loro ammissione se non hanno lasciato il centro prima di tale termine; il prelievo dei campioni può essere effettuato al macello⁽³⁾, oppure
 - sul 25 % degli animali presenti nel centro ogni tre mesi⁽³⁾.

In tal caso, i campioni devono essere rappresentativi dell'intera popolazione, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione, per garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi qualora detta permanenza sia superiore a un anno.

- 13.8. Tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.
- 13.9. Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere ammesso all'importazione.
Lo sperma raccolto da ciascun animale del centro dalla data dell'ultima prova negativa dell'animale in causa è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso all'importazione sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

Requisiti dello sperma raccolto presso centri riconosciuti

- 13.10. Lo sperma proviene da animali:
 - a) che hanno soggiornato in (nome del paese terzo) per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;
 - b) che non presentavano segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
 - c) che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
 - d) conformi ai requisiti di cui al paragrafo 13.3;
 - e) non ammessi alla monta naturale;
 - f) tenuti presso centri di raccolta dello sperma non situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di una malattia nei suini delle specie domestiche (afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky);
 - g) tenuti presso centri di raccolta dello sperma che, per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta, siano rimasti indenni dalla malattia di Aujeszky.

- 13.11. Nello sperma dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmii. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato.

Tale combinazione deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti:
almeno:

- 500 µg di streptomina per ml di diluito finale,
- 500 UI di penicillina per ml di diluito finale,
- 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale,
- 300 µg di spectinomina per ml di diluito finale.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

- 13.12. Lo sperma della presente partita:
 - a) è stato immagazzinato secondo quanto previsto nell'allegato A della direttiva 90/429/CEE (condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma) prima della spedizione;
 - b) viene trasportato nel paese destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

(¹) Note
 a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto.
 b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione.
 (²) Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.
 (³) Depennare la menzione inutile.

E. VALIDITÀ

14. Data e luogo	15. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	16. Firma del veterinario ufficiale e timbro
------------------	--	--

ALLEGATO V

ISO	Numero di riconoscimento	Nome e indirizzo del centro riconosciuto
CANADA		
CA	4-AI-02	Centre d'insémination porcine du Québec (CIPQ) 1486 rang Saint-André, Saint Lambert, Québec
CA	4-AI-05	Centre d'insémination génétiporc 77 rang des Bois-Francis sud Sainte-Christine-de-Port-neuf, Québec
CA	4-AI-24	Centre d'insémination C-Prim 2, chemin Saint-Gabriel Saint-Gabriel de Brandon, Québec
CA	5-AI-01	Ontario Swine Improvement Inc P.O. Box 400 Innerkip, Ontario
CA	6-AI-70	Costwold Western Kanada Ltd 17 Speers Road Winnipeg, Manitoba Location SW 27-18-2 EPM
CA	7-AI-100	Aurora GTC Box 177 Kipling, Saskatchewan Location SW 15-10-6 W2
SVIZZERA		
CH	CH-AI-35	Suissem Schweiz. Schweinesperma AG Schaubern 6213 Knutwil
CH	CH-AI-10S	SUISAG KB-Station Eggetsbühl CH-9545 Wängi
CIPRO		
CY	AISW-22801/CY001	Dalland Animalia Ltd Marki-Nicosia P.O. Box 25384 1309 Nicosia
UNGHERIA		
HU	H 05	OMTV RT Magyarkeresztúri. Al-Állomás 9346 Magyarkeresztúr Kossuth L.u.63
HU	H 06	OMTV RT. Szekszárd Al-Állomás 7101 Szekszárd Móricz Zsigmond u.
HU	HU 008S	HAGE Hajdúsági Agráripari Rt. Mesterséges Termékenyítő Állomása 4181 Nádudvar Horvát tanya

ISO	Numero di riconoscimento	Nome e indirizzo del centro riconosciuto
STATI UNITI D'AMERICA		
US	94OK001	Pig Improvement Company — Oklahoma Boar Stud Rt. 1, 121 N Main St. Hennessey, OK
US	95IA001	Swine Genetics International, Ltd 30805 595th Avenue Cambridge, IA
US	95IL001	United Swine Genetics RR # 2 Roanoke, IL
US	96AI002	International Boar Semen 30355 260th St. Eldora IA 50627
US	96WI001	Pig Improvement Company — Wisconsin Aid Stud Route # 2 Spring Green, WI
US	97KY001	PIC Kentucky Gene Transfer center 3003 Pleasant Ridge Road Adolphus, KY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che modifica la decisione 97/467/CE per quanto riguarda la Slovacchia in merito alle carni di coniglio

[notificata con il numero C(2002) 2730]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Elenchi provvisori di stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento figurano nella decisione 97/467/CE della Commissione ⁽³⁾ modificata da ultimo dalla decisione 2001/396/CE ⁽⁴⁾.
- (2) La Slovacchia ha trasmesso un elenco di stabilimenti in cui sono prodotte carni di coniglio che sono stati certificati conformi alle norme comunitarie dalle autorità competenti.
- (3) È pertanto possibile fissare per la Slovacchia un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni di coniglio.

(4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 97/467/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato I della decisione 97/467/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 23.5.2001, pag. 16.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

País: Eslovaquia — Land: Slovakië — Land: Slowakei — Κράτος: Σλοβακία — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1	2	3	4	5	6
SK 1	BP Agrocentrum s.r.o.	Pod Jasterom Hlohovec	Hlohovec	SH, CS	a

SH: Matadero — Slakteri — Schlachthof — σφαγείο — slaughterhouse — abattoir — Macello — slachthuis — Matadouro — teurastamo — Slakteri

CS: Almacén frigorífico — Køle-/frysehus — Kühllager — ψυκτικός χώρος αποθήκευσης — cold store — entreposage — Deposito frigorifero — koelhuis — Armazém frigorífico — kylmävarasto — Kyl- eller fryshus

a: Conejo — kanin — Kaninchen — κουνέλι — rabbit — lapin — Coniglio — konijnenvlees — Coelho — kani — kanin

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

[notificata con il numero C(2002) 2735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ai diversi lavori svolti nell'ambito di studi e seminari comunitari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete ANIMO al fine di istituire un sistema veterinario che integri diverse applicazioni informatiche.
- (2) Occorre pertanto modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/301/CE ⁽⁴⁾, al fine di garantire la continuità della rete ANIMO.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 92/486/CEE, al testo dell'articolo 2 bis è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.»

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

- 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE ⁽⁵⁾.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2002

che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno

[notificata con il numero C(2002) 2745]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 95/23/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, lettera D,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/433/CEE permette agli Stati membri di richiedere l'autorizzazione di applicare le disposizioni di cui alla sezione A dell'articolo 4 a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno.
- (2) La Francia ha presentato domanda di autorizzazione ad applicare le predette disposizioni a taluni macelli.
- (3) Detti macelli sono situati in regioni, quali zone montagnose, soggette a particolari vincoli geografici.
- (4) Dette regioni sono colpite da difficoltà di fornitura in quanto non esistono altri stabilimenti di macellazione destinati a rifornire di carne la popolazione di tali remote zone geografiche.
- (5) Le attività agricole di tali regioni sono basate sulla produzione animale e le distanze di trasporto degli animali da macello sono troppo lunghe.
- (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare le disposizioni della sezione A dell'articolo 4 della direttiva 64/433/CEE ai macelli elencati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente deroga è concessa a condizione che:

- gli stabilimenti siano situati in zone di difficile accesso in quanto le infrastrutture di trasporto e i collegamenti con il resto del paese sono inadeguati a garantire le opportune forniture, o che presentino particolari difficoltà geografiche,
- la distanza di trasporto degli animali da macello della loro regione ad un macello approvato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE sia maggiore della distanza di trasporto verso gli stabilimenti di cui all'allegato, ed il trasporto richieda più di un'ora in condizioni normali,
- gli animali macellati provengano dalla regione in cui è ubicato il macello,
- il flusso di macellazione sia soltanto elevato ad un livello che ancora garantisca la produzione in osservanza delle norme di igiene e il flusso massimo non superi 2 000 UGB all'anno,
- almeno un veterinario ufficiale sia presente in permanenza durante le ore di produzione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

ALLEGATO

ELENCO DEI MACELLI

Nome dello stabilimento	Luogo	Dipartimento
Abattoir Montagne Sud	Dommartin-Les-Remiremont	Vosges

RETTIFICHE **Rettifica del regolamento (CE) n. 1297/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 189 del 18 luglio 2002)

Nel titolo all'interno del sommario e a pagina 4:

anziché: «Regolamento (CE) n. 1297/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili»,

leggi: «Regolamento (CE) n. 1297/2002 della Commissione, del 16 luglio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili».

A pagina 4, articolo 2:

anziché: «Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2002.»,

leggi: «Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2002.».
